

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

BULGARELLI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

per pubblicizzare le novità introdotte dalla riforma dell'istruzione scolastica, il ministero ha promosso la pubblicazione di opuscoli divulgativi contenuti all'interno di alcuni quotidiani e periodici di grande diffusione (tra gli altri *Il Sole-24 Ore*, *Focus*, *Topolino*);

negli opuscoli in oggetto si pubblicizzano come realtà già in atto modifiche non ancora realmente attuate (anticipo dell'ingresso nella scuola per l'infanzia ed elementare; maestro *tutor*; abolizione dell'esame di 5° elementare eccetera);

sempre in tali opuscoli viene affermato che fin dalla scuola dell'infanzia è introdotto l'uso del computer e di internet e dal primo anno di scuola elementare a tutti i bambini viene offerto lo studio della lingua inglese —:

quanto sono costati i vari opuscoli in distribuzione, considerando che quelli allegati a *Topolino* n. 2501 e al *Sole-24 ore* sono a fumetti (e dunque per essi si può presumere anche il pagamento dei diritti di autore) e a quale capitolo di bilancio sono stati imputati;

con quali risorse il ministero conta di provvedervi, considerato che non risulta all'interrogante che vi siano state assegnazioni di fondi in merito, ma anzi riduzioni cospicue dei mezzi finanziari in dotazione.

(4-08373)

RISPOSTA. — *Si ritiene di dover precisare che rientra nelle competenze del dicastero interrogato l'attività d'informazione sulle novità legislative ed organizzative introdotte nell'ordinamento scolastico, da fornire a tutti i soggetti appartenenti al mondo della scuola: dirigenti scolastici, insegnanti, personale ATA, alunni e famiglie.*

In un simile contesto, rientra quindi a pieno titolo la campagna di informazione e l'attività di comunicazione, promosse a favore del pubblico e dei soggetti sopra richiamati, per consentire la divulgazione e la conoscenza del processo di riforma introdotto dalla legge n. 53/2003 e sui relativi provvedimenti attuativi.

Va aggiunto che, per la realizzazione della suddetta attività, alle quali hanno partecipato personalità del mondo della scuola di indubbia professionalità, l'insieme delle spese sostenute è rientrato nei limiti delle risorse finanziarie, imputate a specifici capitoli di bilancio e che il rapporto complessivo « costi-benefici » deve considerarsi ampiamente positivo, anche in termini di qualità intrinseca dell'attività medesima.

Giova inoltre precisare che le procedure seguite sono state improntate alla correttezza operativa e istituzionale e che la relativa azione amministrativa risulta caratterizzata dalla piena legittimità, che ha trovato, peraltro, adeguato riscontro da parte degli Organi di controllo.

Si sottolinea infine, come la campagna promossa attraverso la divulgazione degli opuscoli indicati nell'atto parlamentare in riferimento, abbia costituito un utile veicolo di comunicazione nell'ambito delle

iniziative effettuate dall'Amministrazione, ai fini di un'informazione accurata e corretta delle novità introdotte dalla citata legge n. 53/2003, in una fase caratterizzata dalla divulgazione di notizie sull'argomento, invero assai confuse e contraddittorie.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

CIMA. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

nelle scorse settimane il Governo ha confermato gli eco-incentivi per la conversione delle auto a gas, riservata ai veicoli non catalizzati immatricolati fra il 1988 e il 1995;

l'incentivo prevede il rimborso di circa un terzo della spesa (che ammonta a circa 1.000 euro) per l'intervento tecnico per il quale le officine autorizzate fanno riferimento al consorzio GPL autotrazione dell'Emilia-Romagna;

lo stesso Consorzio fa sapere però che il fondo disponibile di 4.758.118,00 euro si è esaurito in tempi record dal 10 giugno 2002, a causa del grande numero di richieste pervenute che, per poter stimare con precisione l'eventuale fondo necessario, dal 14 gennaio 2003 ha congelato le prenotazioni presso le officine che hanno aderito all'iniziativa —:

se rispondano al vero le dichiarazioni del Consorzio GPL Autotrazione di non poter soddisfare le richieste che provengono da tutta Italia;

se il Governo non ritenga necessario intervenire con la massima urgenza per rendere disponibili nuove risorse che consentano di garantire l'accesso agli eco-incentivi a tutti i cittadini che, trovandosi nelle condizioni previste per accedere a tali benefici, intendono far convertire a gas la loro auto. (4-05148)

RISPOSTA. — *Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha avviato, nel 2000, un programma di sostegno alla diffusione del metano e del GPL per autotrazione nei Comuni a rischio di inquinamento atmosferico, da attuarsi attraverso l'erogazione di contributi destinati:*

a) *all'installazione di impianti a gas metano o a GPL su autovetture private;*

b) *al cofinanziamento di nuovi impianti di distribuzione di metano o di GPL, dedicati al rifornimento di flotte pubbliche comunali.*

Per dare attuazione a tale programma è stata costituita una Convenzione di comuni, avente come capofila Parma, presso il quale è stato costituito l'ufficio ICBI (Iniziativa Carburanti Basso Impatto) e sono state impegnate, con i decreti direttoriali 83/SIAR/2000 e 981/SIAR/2001, risorse complessive pari ad euro 25.416.393,96, di cui euro 14.260.924,94 destinati ad incentivi per la conversione a gas di autoveicoli privati.

La procedura per la concessione di contributi all'installazione di impianti a gas prevedeva l'erogazione di incentivi « a sportello », subordinati, cioè, ad una preventiva prenotazione dell'intervento da parte dei cittadini interessati presso le officine aderenti all'iniziativa. Il contributo ministeriale per ogni trasformazione è stato fissato in euro 309,87.

Le richieste venivano quindi inoltrate al Consorzio GPL, individuato quale referente tecnico nazionale dell'iniziativa che, verificata la disponibilità dei fondi e la presenza della documentazione necessaria, autorizzava le officine ad installare l'impianto prenotato e provvedeva ad inviare all'Ufficio ICBI le proposte definitive di pagamento dei rimborsi a favore dei soggetti aventi diritto.

Con le risorse stanziato, nella prima fase del Programma è stato possibile accettare le prenotazioni effettuate dal 5 dicembre 2001 al 10 giugno 2002, riferite all'installazione di impianti su veicoli immatricolati dal 1988 al 1992.

Successivamente al rifinanziamento dell'iniziativa, i contributi sono stati estesi

anche ai veicoli immatricolati dal 1988 al 1995 e, con le nuove risorse è stato possibile accettare le prenotazioni effettuate dal 20 dicembre 2002 al 14 gennaio 2003.

Infine, sulla base di fondi residui, resisi disponibili a seguito di prenotazioni disdette, è stata disposta la riapertura degli incentivi dal 24 novembre 2003 e fino al 10 dicembre 2003.

Le risorse complessivamente messe a disposizione dal Ministero interrogato per l'erogazione di tali incentivi sono state interamente utilizzate per finanziare circa 46.000 installazioni di impianti a gas.

In merito alla disponibilità di nuovi risorse da destinare al prosieguo dell'iniziativa, si fa presente che, in occasione di una riunione tenutasi con l'ANCI il 3 marzo 2004, è stata espressa la volontà di rifinanziare il Programma ICBI e di destinare a tal fine, non appena si renderanno disponibili, quota parte delle risorse previste all'articolo 38 del DdL « Riordino, coordinamento e integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione », attualmente all'esame del Senato, che autorizza la spesa complessiva di euro 150.000.000 per la prosecuzione degli accordi di programma in materia di sviluppo sostenibile e di miglioramento della qualità dell'aria, anche attraverso l'utilizzo e l'incentivazione di veicoli a minimo impatto ambientale.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

CIMA. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle attività produttive, al Ministro della salute. — Per sapere — premesso che:

all'albo pretorio del comune di Pontinvrea è apparsa la comunicazione della regione Liguria, Ufficio Attività Estrattive, prot. n. 3706/03 in cui si rende noto l'avvio del procedimento amministrativo per l'autorizzazione dell'esercizio dell'attività estrattiva per una cava di calcare in località Fornaci, comune di Pontinvrea (SV);

l'area, dove dovrebbe sorgere la cava, è in un territorio ancora integro ed incontaminato, ad elevato valore paesaggistico-ambientale, inserito in un contesto naturalistico con presenza di fenomeni carsici e tale da essere compreso nell'area protetta provinciale di « Giovo Ligure » (Piano Provinciale delle Aree Protette e dei Sistemi Ambientali approvato dal Consiglio Provinciale di Savona con delibera n. 5 del 27/02/03);

le finalità perseguite per l'area protetta provinciale sono indirizzate ad una tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, paesaggistiche e storico-culturali; e non possono essere minacciate da interventi impattanti e dannosi per l'ambiente e la salute pubblica quali un'attività estrattiva a cielo aperto, anche in virtù del decreto legislativo 490/99, in quanto area boscata e dal vincolo idrogeologico ai sensi della legge 3267/23;

lo stesso strumento urbanistico comunale prevede per quell'area una zona agricola individuata con la sigla AG;

nelle vicinanze è presente un'oasi di protezione faunistica (Valico del Giovo), ricca di fauna migratoria, specie di avifauna elencate e tutelate dalle direttive comunitarie e numerose specie di anfibi e rettili tutelati ai sensi della legge regionale 4/92;

il sito è caratterizzato dalla presenza di un valico importante che collega il bacino padano a quello tirrenico attraverso lo spartiacque appenninico e ricco di corsi d'acqua e sorgenti, insiste su substrati diversi tali da permettere il ristagno e la formazione di piccole zone umide;

nella zona dove si vuole realizzare la nuova cava, i calcari appaiono raramente e sono ricoperti da rocce di altra natura, sarebbero pertanto necessari enormi sbancamenti prima di raggiungere la materia calcarea;

tali interventi comporterebbero danni irreparabili quali l'inquinamento del reticolo carsico idropotabile ad essa collegato, la scomparsa di sorgenti presenti nell'area che alimentano le falde idriche che ser-

vono gli impianti dell'acquedotto e comprometterebbero il vicino Bric Prepanda che è una zona di assorbimento carsico caratterizzata da diverse grandi doline, morfologie carsiche di grande interesse naturalistico e idrogeologico;

nell'area il litotipo predominante sono le oliofiti e serpentiniti, contenenti presumibilmente amianto, come comprovato dallo Studio Geologico Regionale redatto dall'Università di Genova su commissione della regione Liguria che localizza il sito cava nel settore « A »: ad altissimo rischio amianto, le cui polveri se disperse nell'ambiente circostante, potrebbero generare i già noti pericoli per la salute pubblica (asbestosi e forme tumorali associate);

nonostante ciò la cava è da anni oggetto di aspre polemiche che non l'hanno esclusa dall'essere inserita nel Piano regionale delle Cave;

l'elevata biodiversità faunistica e vegetale presente nell'area, ha permesso che la zona fosse compresa nei Siti definiti di Importanza Regionale (S.I.R.) e gli Habitat naturali presenti nell'area del Giovo sono elencati nell'allegato 1 della direttiva 92/43/CEE segnalati come siti di importanza comunitaria proposti per la Liguria;

il 4 dicembre 2001 è stato sottoscritto dalla provincia di Savona con i sindaci dei comuni interessati (tra questi Pontinvrea e Sassello), l'Ente Parco del Beigua, i Presidenti degli Ambiti territoriali di Caccia e della Comunità Montana del Giovo; un Protocollo d'intesa per la tutela e la valorizzazione del Sistema Ambientale del Giovo che evidenzia insieme ad altre aree, come la zona del Giovo per la sua rilevanza naturalistico-culturale è da considerarsi per le sue caratteristiche di pregio ambientale meritevole di salvaguardia e valorizzazione tale da legittimamente aspirare al riconoscimento a livello di Unione Europea, della qualità e sicurezza ambientale prevista da ISO 14001 e dal Sistema EMAS;

gli Enti locali, in particolare la Comunità Montana del Giovo ed il Parco del

Beigua recentemente hanno richiesto l'esclusione dalla previsione di attività di cava nell'area oggetto motivando tale contrarietà al rischio per la salute pubblica ed allo sconvolgimento della circolazione idrica sotterranea che una eventuale attività estrattiva comporterebbero;

la legge regionale 63/93 prevede che, entro un anno dall'approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento della Attività di Cava, la Regione debba trasferire le funzioni amministrative di autorizzazione e di controllo alle Province;

tale termine è abbondantemente scaduto e permane l'anomala situazione in cui la Regione, attraverso il Dipartimento Sviluppo Economico-Ufficio Attività estrattive, mantiene contemporaneamente in materia di cave competenze di programmazione, di concessione delle autorizzazioni e di controllo —:

quali iniziative il Governo intenda adottare affinché siano rispettate sull'area in questione le vigenti leggi nazionali;

se non ritenga di richiedere alla regione Liguria chiarimenti ed eventualmente conferme sui risultati dell'indagine (dalla stessa regione commissionata) svolta dallo Studio Geologico Regionale e redatto dall'Università di Genova che localizza il sito cava nel settore « A », ad altissimo rischio amianto;

se con il suo interessamento non voglia appoggiare le richieste e le preoccupazioni degli Enti locali, della Comunità Montana e del Parco del Beigua, affinché l'area in oggetto venga esclusa dalle aree destinate ad attività estrattiva;

se non ritenga necessario un suo intervento atto a tutelare un'area segnalata dall'Unione Europea tra i siti di importanza comunitaria ed inserita nell'allegato 1 della direttiva 92/43/CEE. (4-08848)

RISPOSTA. — *In merito a quanto indicato nell'interrogazione cui si risponde, concernente l'autorizzazione dell'esercizio dell'attività estrattiva in località Fornaci, comune di Pontinvrea (Savona), si riferisce che il*

sito della prevista cava nella località predetta non risulta compreso in un sito di importanza comunitaria o in una zona di protezione speciale ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, ma si trova all'interno dell'area protetta provinciale di « Giovo Ligure », facente parte del « Sistema Ambientale del Giovo » individuato dalla provincia di Savona (Piano Provinciale delle Aree Protette e dei Sistemi Ambientali approvato dal consiglio provinciale di Savona con delibera n. 5 del 27 febbraio 2003).

L'area in questione ricade anche in prossimità dei confini del Parco regionale del Beigua, istituito con legge regionale n. 16/95 e iscritto nel V Aggiornamento dell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette.

Trattandosi, quindi, di un'area protetta regionale la vigilanza sulla gestione attiene alla regione Liguria, ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 394 del 1991.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

FILIPPO MARIA DRAGO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:

l'ordinanza ministeriale del 17 aprile 2002 n. 44, che disciplina il conferimento degli incarichi annuali di presidenza, fra i titoli valutabili per gli aspiranti ai suddetti incarichi esclude gli insegnanti che hanno svolto nelle loro rispettive scuole il servizio di « funzioni-obiettivo », poi mutato in « funzioni strumentali » nell'ultimo contratto 2001-2003;

tali figure, scelte dal collegio dei docenti, contrariamente dai collaboratori del preside, sono le uniche figure che alla fine dell'anno scolastico sono sottoposte alla valutazione del lavoro svolto dallo stesso collegio;

pertanto, si tratta di figure che non danno origine a carriere, ma soltanto a retribuzioni aggiuntive;

non si comprende la ragione per la quale ad essi non sia riconosciuto un servizio, sicuramente utile nella scuola dell'autonomia, visto che sono impegnati nell'elaborazione, attuazione e verifica del Piano dell'offerta formativa;

l'attribuzione di un punteggio a tali figure darebbe non solo il giusto riconoscimento al lavoro che essi svolgono nella scuola, ma farebbe acquisire diritti, oggi riservati solo ai collaboratori, indicati allo stato attuale in maniera insindacabile dal dirigente scolastico, il quale, nelle attuali condizioni, può determinare e condizionare la progressione dei candidati a incarichi di presidenza nell'apposita graduatoria —:

se il Ministro interrogato ritenga opportuno intraprendere adeguate iniziative, anche di carattere normativo, al fine di riconoscere il servizio reso dagli insegnanti che hanno svolto nelle loro rispettive scuole il servizio di « funzioni-obiettivo », poi denominato « funzioni strumentali ».

(4-08686)

RISPOSTA. — Si comunica che il problema prospettato ha trovato positiva soluzione nella ordinanza ministeriale n. 39 del 1° aprile 2004, che disciplina in via provvisoria il conferimento degli incarichi di presidenza delle istituzioni scolastiche per l'anno scolastico 2004/2005.

Infatti, nella suddetta ordinanza ministeriale, è stata prevista la valutazione del servizio prestato per l'espletamento di funzioni obiettivo e/o strumentali, tenuto conto delle disposizioni di cui ai Contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto scuola sottoscritti il 26 maggio 1999 e il 24 luglio 2003.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

FOTI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

a seguito dell'erosione dell'argine causata dall'attività del torrente Chiarone, si è venuta a creare — in località Fornace dei Prati (comune di Pianello Val Tidone, in provincia di Piacenza) — una situazione di grave pericolo;

richieste di intervento per la sistemazione dell'argine in questione sono state sollecitate al sindaco di Pianello Val Tidone e al servizio provinciale del suolo di Piacenza, fin dal 1997 —:

se e quali interventi di sistemazione dell'argine in questione risultino essere stati attivati, dagli organi statali compe-

tenti, per ovviare la situazione di pericolo in premessa evidenziata. (4-08259)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare cui si risponde, con la quale è stata sollevata la problematica relativa all'erosione dell'argine causata dall'attività del torrente Chiarone, località Fornace dei Prati — comune di Pianello Val Tidone, in provincia di Piacenza, e si chiede, per ovviare alla situazione di pericolo, se e quali interventi di sistemazione dell'argine in questione risultino essere stati attivati dagli organi statali competenti*

Nella tabella che segue, si riportano gli interventi finanziati ai sensi della legge n. 183 del 1989 nell'area oggetto dell'interrogazione:

<i>Intervento</i>	<i>Bacino</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Comune</i>	<i>Importo in euro</i>	<i>Anno</i>
<i>Sistemazione versanti e rete idrografica in località Arcello</i>	<i>Tidone</i>	<i>Dissesto idrogeologico-frane</i>	<i>Pianello Val Tidone</i>	<i>309.874,14</i>	<i>1998</i>
<i>Consolidamento frana località Case Comaschi</i>	<i>Tidone</i>	<i>Dissesto idrogeologico-frane</i>	<i>Pianello Val Tidone</i>	<i>206.582,76</i>	<i>1998-1999</i>
<i>Messa in sicurezza impianti depurazione di Pianello Val Tidone e salvaguardia idrogeologica nei pressi di Trevozzo e Pianello Val Tidone</i>	<i>Tidone</i>	<i>Dissesto della rete idrografica principale</i>	<i>Pianello Val Tidone - Trevozzo</i>	<i>309.874,14</i>	<i>2003</i>
<i>Opere di sistemazione idraulica nel bacino del torrente Chiarone (Pianello)</i>	<i>Tidone</i>	<i>Manutenzione</i>	<i>Pianello Val Tidone</i>	<i>258.228,45</i>	<i>2002</i>

Non risultano, invece, interventi finanziati ai sensi del decreto-legge n. 180 del 1998.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

DARIO GALLI. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

è presente un'area in uso alla ditta ECOMAR, in zona prossima alla località Polveroni di Vada (comune di Rosignano Marittimo — Prov. Livorno), adibita a stoccaggio di materiali provenienti da bonifiche di carattere industriale effettuate in vari siti;

spesso i cittadini residenti (a pochi metri dall'impianto di stoccaggio) hanno segnalato alle varie autorità emissioni maleodoranti, provenienti dallo stesso sito, a carattere discontinuo e con più o meno forte intensità;

incidenti generati da vari fattori hanno visto nell'ottobre 2002 il ferimento di un operaio della ditta;

gli stoccaggi di vari materiali avvengono in tempi e modi non continui né certificabili, nel loro complesso, attraverso un monitoraggio provvisorio —:

se c'è un monitoraggio, a livello nazionale, dei materiali stoccati e depositati ovvero un elenco generale della tipologia e della natura chimica di essi;

quali sono le norme di sicurezza adottate per i lavoratori dell'impianto.

(4-08836)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione parlamentare cui si risponde, concernente lo stabilimento Ecomar Italia Srl sito in località Polveroni del comune di Rosignano Marittimo (Livorno), si comunica che detto stabilimento svolge, prevalentemente, attività di trattamento di reflui contaminati da idrocarburi di provenienza marittima ed industriale, ed è dotato di un parco serbatoi avente una capacità di stoccaggio pari a 20.000 mc; alcuni serbatoi sono utilizzati per lo stoccaggio degli slops (rifiuti liquidi) provenienti da operazioni di bonifica eseguite a bordo di navi o in impianti industriali, altri per il deposito degli oli combustibili recuperati dal trattamento degli slops. Gli oli recuperati sono destinati alla reimmissione sul mercato come oli combustibili per forni e caldaie.*

Nello stabilimento di Rosignano la società Ecomar opera anche il trattamento chimico-fisico di rifiuti speciali, melme e fanghi, pericolosi e non pericolosi.

Tutte le attività svolte all'interno dell'impianto sono state regolarmente autorizzate dalla provincia di Livorno; nelle autorizzazioni rilasciate sono stati inseriti, anche, i limiti delle emissioni in atmosfera da rispettare nello svolgimento delle attività suddette.

Per quanto concerne la raccolta, lo stoccaggio e smaltimento delle altre sostanze, queste vengono catalogate e stoccate in apposito magazzino tenuto in depressione; l'aria prelevata dallo stesso viene

passata in « biofiltri » che ne assicurano la purezza entro i limiti di legge.

Tutte le operazioni sono comprese nel documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

I relativi controlli sono stati affidati all'Arpat di Livorno.

In particolare, nel corso del 2003, il comune di Rosignano, in collaborazione con la provincia di Livorno, ha incaricato l'Arpat di eseguire una campagna di monitoraggio specifica sull'inquinamento atmosferico in prossimità dello stabilimento della società Ecomar, in località Polveroni.

I dati relativi ai rilevamenti effettuati dall'Arpat dal 30 agosto 2003 al 7 ottobre 2003 non hanno evidenziato problematiche particolari.

Lo stato della qualità dell'aria, mostrando un netto rispetto dei limiti fissati dalla legge, risulta complessivamente buona per tutti i parametri inquinanti considerati.

In merito alla situazione infortunistica, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha fatto presente che è stato esaminato il registro infortuni vidimato dalla competente U.S.L. in data 8 ottobre 1988, nel quale sono registrati undici infortuni dovuti a cause banali; quattro di lieve entità ed uno più grave occorso ad un operaio mentre stava eseguendo un'operazione di riparazione.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

GALLO. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:*

quanto nei giorni scorsi è accaduto a Bari, su cui sono stati preannunciati ricorsi al TAR per accertate eventuali irregolarità, che si stavano compiendo prima dello svolgimento delle prove di ammissione, per accedere a taluni corsi di Laurea a numero programmato;

non può essere esclusa l'eventualità che dette irregolarità siano state compiute anche prima che si svolgessero le prove di

ammissione per accedere ai corsi a numero programmato svoltesi nei giorni trascorsi;

quanto accaduto induce gli studenti, non ammessi alla frequenza di detti corsi, a non accettare serenamente l'ormai acquisito insuccesso, non già per la consapevolezza di essere meno preparati rispetto agli altri concorrenti —:

se non ritenga necessario ed urgente avviare un'azione di monitoraggio in tutti gli Atenei italiani al fine di verificare se vicende come quella verificatasi a Napoli si siano verificate anche in altri Atenei e assumere, se del caso, le opportune iniziative normative al riguardo. (4-07603)

RISPOSTA. — *Si risponde all'atto parlamentare con il quale l'interrogante, nel denunciare l'eventualità che presunte irregolarità si siano verificate prima dello svolgimento delle prove di ammissione, svoltesi a Bari, per accedere ad alcuni corsi di Laurea a numero programmato, chiede che venga avviata un'attività di monitoraggio in tutti gli Atenei e, se del caso, vengano assunte opportune iniziative normative al riguardo, si rappresenta quanto segue.*

L'amministrazione interrogata non ha avuto, ad oggi, notizia circa eventuali irregolarità che si sarebbero potute verificare prima dello svolgimento delle prove di ammissione presso l'Università di Bari.

Oltre gli eventi verificatisi, invece, in occasione della prova svoltasi presso la Seconda Università di Napoli, sicuramente noti all'interrogante, che è stata oggetto di numerosi ricorsi ed in merito alla quale ogni iniziativa del ministero resta doverosamente subordinata alle pronunce giurisdizionali, al momento, non si è avuta notizia del verificarsi di analoghi episodi presso altri Atenei, né sono pervenuti altri ricorsi a tale riguardo che abbiano reso necessario l'avvio di un'azione di monitoraggio.

In merito alla vicenda della Seconda Università di Napoli sulla quale il Ministero ha già precedentemente risposto a molteplici interrogazioni parlamentari si precisa che, in relazione ai ricorsi, il TAR Campania ha emesso una serie di ordinanze

cautelari favorevoli ai ricorrenti; queste, però, sono state tutte, successivamente, riformate dal Consiglio di Stato in accoglimento degli appelli presentati dalla seconda Università di Napoli.

Peraltro, sulla questione sono state emesse sentenze di merito a favore degli studenti da parte del medesimo TAR, tutte impugnate dall'Università.

Il Consiglio di Stato, con una ordinanza emessa il 23 marzo 2004, dato atto dell'impossibilità di pronunciarsi sull'appello, ha disposto l'ammissione a nuove prove di tutti gli originari ricorrenti chiarendo altresì che tutti gli originari ammessi devono proseguire le attività accademiche intraprese.

Al fine di assicurare il tempestivo espletamento delle nuove prove, il Consiglio di Stato ha altresì ordinato al Miur di predisporre il questionario e di determinare il numero dei posti in soprannumero da utilizzare per la prova e all'Università di far svolgere le prove stesse entro trenta giorni.

Il Miur, benché non parte in giudizio, ha dato immediatamente corso agli adempimenti sopraindicati ed ha emanato il 30 marzo 2004 un decreto con il quale ha previsto per il giorno 21 aprile 2004 la data per la ripetizione prova com'è, sicuramente, ormai noto all'interrogante.

Con il medesimo provvedimento è stato fissato in 75 il numero dei posti in soprannumero, ritenuto di dover garantire ai destinatari della citata ordinanza, pur nelle more delle pronunce da parte degli organi giurisdizionali, la stessa percentuale di probabilità di accesso che hanno avuto gli studenti che hanno partecipato alla prova svoltasi il 4 settembre 2004.

Si è tenuto conto, altresì, dell'offerta potenziale formativa dichiarata dalla Seconda Università di Napoli per la definizione del numero dei posti per l'anno accademico 2003/2004 e di quella presumibile per il prossimo anno accademico, nonché del fabbisogno professionale nell'area sanitaria stabilito dal ministero della salute.

*Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca:
Letizia Moratti.*

GALVAGNO. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

un gruppo di professori di scuole medie secondarie ha lamentato più volte la mancata applicazione di una legge dello Stato e precisamente la legge n. 177 del 1976 che prevedeva un aggancio perequativo tra stipendio e pensione;

le risposte dei vari uffici a cui si sono rivolte le persone interessate sono state, secondo quanto riferito, contraddittorie e non pertinenti al caso prospettato —:

se non ritenga necessario disporre un approfondimento risolutivo delle problematiche di cui in premessa affinché sia fornita una risposta definitiva ed argomentata circa le ragioni della non applicazione nel loro caso della legge n. 177 del 1976, concernente l'aggancio tra pensione e stipendio. (4-07465)

RISPOSTA. — *Si fa presente, preliminarmente, che con legge n. 160 del 3 giugno 1975 è stata introdotta, per la prima volta nel settore privato, la disciplina della perequazione automatica delle pensioni dei lavoratori dipendenti.*

Detta disciplina ha previsto un aumento dal primo gennaio di ciascun anno degli importi delle pensioni, a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, determinato sostanzialmente sulla base della variazione percentuale dell'indice dei costi della vita.

Nell'anno 1976, con la legge n. 177 del 26 aprile, l'istituto della perequazione automatica delle pensioni è stato esteso al personale statale ed agli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza, con la configurazione di un meccanismo che avrebbe consentito l'adeguamento periodico delle pensioni di tutte le diverse categorie del pubblico impiego agli incrementi stipendiali intervenuti, secondo un indice da concordare tra il Governo e le parti sindacali.

Il su indicato istituto, introdotto dalla legge per il personale del pubblico impiego, viene in effetti applicato ma l'ade-

guamento non è rapportato alle retribuzioni bensì al costo della vita. Ciò per effetto di leggi successive che hanno disposto in tal senso.

Per quanto, poi, concerne i meccanismi di perequazione automatica, introdotti dalle varie norme intervenute nel tempo, più volte la Corte ha avuto modo di pronunciarsi, essendo stata adita per presunta violazione di norme costituzionali.

Da ultimo, in una recente sentenza della Corte costituzionale, la n. 30 del 13-23 gennaio 2004, circa la mancata estensione al personale già in quiescenza degli aumenti stipendiali corrisposti al personale in servizio, nel settore del pubblico impiego, la Corte adita ha ritenuto di « riesaminare la questione alla luce delle più recenti evoluzioni normative ».

Le considerazioni in diritto, espresse in detta sentenza possono costituire una risposta adeguata alla problematica posta dall'interrogante.

Nella succitata sentenza, la Corte ha preliminarmente affermato che « mentre non esiste un principio costituzionale che possa garantire l'adeguamento costante delle pensioni al successivo trattamento economico dell'attività di servizio corrispondente, l'individuazione di meccanismi che assicurino la perdurante adeguatezza delle pensioni è riservata alla valutazione discrezionale del legislatore, operata sulla base di un "ragionevole bilanciamento del complesso dei valori e degli interessi costituzionali coinvolti (...), compresi quelli connessi alla concreta e attuale disponibilità delle risorse finanziarie e dei mezzi necessari per far fronte ai relativi impegni di spesa" (sentenza n. 119 del 1991; nello stesso senso, cfr. ordinanza n. 531 del 2002; sentenze n. 457 del 1998 e n. 226 del 1993), ma con il limite, comunque, di assicurare "la garanzia delle esigenze minime di protezione della persona" (sentenza n. 457 del 1998) ».

« L'eventuale verificarsi di un irragionevole scostamento tra i due trattamenti ove — siano comparabili i relativi profili professionali — può costituire un indice della non idoneità del meccanismo scelto dal legislatore ad assicurare la sufficienza della pensione in relazione alle esigenze del la-

voratore e della sua famiglia (sentenza n. 409 del 1995; n. 226 del 1993)».

La Corte ha quindi proseguito precisando che « per un lungo periodo, in realtà, il legislatore nazionale ha cercato di garantire un collegamento delle pensioni relative al settore del pubblico impiego alla successiva dinamica retributiva, ma a questa scelta sembra aver da tempo ormai rinunciato, sia per evidenti problemi relativi alla finanza pubblica, sia anche per profonde trasformazioni che sono intervenute nella disciplina del pubblico impiego. Al di là di singole leggi per specifiche categorie, con le quali nel passato si era provveduto ad adeguare le pensioni al successivo andamento dei livelli retributivi, con la legge 29 aprile 1976, n. 177 (Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza) è stato configurato un meccanismo di perequazione automatica che avrebbe consentito l'adeguamento periodico di tutte le pensioni di tutte le diverse categorie del pubblico impiego agli incrementi stipendiali intervenuti, secondo un indice che avrebbe dovuto essere concordato tra il Governo e le parti sindacali. Rimasta inapplicata questa legge, il medesimo intento successivamente è stato ancora perseguito, ma sempre più raramente, con alcune leggi ad hoc ».

« Peraltro il legislatore, già in periodo alquanto risalente, al fine di garantire il mantenimento del potere di acquisto delle pensioni in generale, aveva disposto l'adeguamento dei trattamenti pensionistici agli indici reali di svalutazione (articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, recante "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1984" e articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986"); su questa linea, soprattutto in epoca più recente, il legislatore per fronteggiare gravi esigenze di contenimento della spesa pubblica ed allo scopo - enunciato nell'articolo 1 della legge 23 ottobre

1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) - di stabilizzare il rapporto tra spesa previdenziale e prodotto interno lordo, ha consapevolmente svincolato i trattamenti pensionistici dall'andamento delle successive retribuzioni e cercato di salvaguardarne nel tempo il potere d'acquisto e l'adeguatezza attraverso il solo meccanismo della perequazione automatica dell'importo alle variazioni del costo della vita.

In attuazione di tale delega, il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), ha disposto - all'articolo 11 - che gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni si applicano sulla base del solo adeguamento al costo della vita con cadenza annuale e con effetto dal 1° gennaio di ogni anno, stabilendo che tali aumenti vengano calcolati « applicando all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'aumento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente ». La stessa norma, peraltro, rinviava ad ulteriori aumenti eventualmente stabiliti con la legge finanziaria, in relazione all'andamento dell'economia nazionale.

Successivamente, la legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure di stabilizzazione della finanza pubblica), all'articolo 59, comma 4, ha disposto che la perequazione automatica delle pensioni, prevista dal citato articolo 11, costituisca, a decorrere dal 1998, l'unica forma di adeguamento delle prestazioni pensionistiche, "con esclusione di diverse forme, ove ancora previste, di adeguamento anche collegate all'evoluzione delle retribuzioni di personale in servizio".

Le modalità di applicazione del meccanismo di rivalutazione delle pensioni sono state definite dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza

pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), mentre l'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 2001) ha fissato la misura entro la quale si applica l'indice di rivalutazione automatica a decorrere dal 1° gennaio 2001 (limitandola al 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici compresi tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS, e al 75 per cento per le fasce di importo superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo).

In attuazione delle disposizioni sopra richiamate, annualmente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro del lavoro, viene determinata la percentuale di variazione sulla cui base devono essere calcolati gli aumenti di perequazione automatica delle pensioni.

Se questa recente evoluzione legislativa è chiaramente orientata nel senso di salvaguardare nel tempo il potere d'acquisto e l'adeguatezza dei trattamenti pensionistici unicamente attraverso il meccanismo della perequazione automatica dell'importo alle variazioni del costo della vita, essa risulta sostanzialmente anche coerente sia con il prevalente carattere contributivo assunto dal sistema pensionistico a seguito della riforma introdotta dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), sia anche con la profonda riforma che ha interessato il pubblico impiego ed in particolare la dirigenza pubblica, il cui trattamento economico è, per la parte accessoria, correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità ed ai risultati conseguiti (articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche").

Mentre tutto ciò rende sempre più difficile riferirsi allo scostamento tra le pensioni e le successive modificazioni dei diversi trattamenti stipendiali, il perdurante necessario rispetto dei principi di sufficienza ed adeguatezza delle pensioni impone al legislatore, pur nell'esercizio del suo

potere discrezionale di bilanciamento tra le varie esigenze di politica economica e le disponibilità finanziarie, di individuare un meccanismo in grado di assicurare un reale ed effettivo adeguamento dei trattamenti di quiescenza alle variazioni del costo della vita (ordinanza n. 241 del 2002; ordinanza n. 439 del 2001; ordinanza n. 254 del 2001). Con la conseguenza che il verificarsi di irragionevoli scostamenti dell'entità delle pensioni rispetto alle effettive variazioni del potere d'acquisto della moneta, sarebbe indicativo della inidoneità del meccanismo in concreto prescelto ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia mezzi adeguati ad una esistenza libera e dignitosa nel rispetto dei principi e dei diritti sanciti dagli articoli 36 e 38 della Costituzione ».

La Corte ha quindi dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale per la quale è stata adita.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

GAZZARA, NARO, STAGNO D'ALCONTRES, TABORELLI, ORSINI, D'ALIA, FALLICA, GRIMALDI, PAROLI, FONTANA, CICCHITTO, VALDUCCI, TORTOLI, GASTALDI, STRANO, MAIONE, SANTORI, BIONDI, COSTA, FILIPPO MANCUSO, COLUCCI, RIVOLTA, BALDI, PRESTIGIACOMO, GERMANÀ, DEODATO, POSSA, MARINELLO, CRIMI, SAPONARA, ROMANI, DE GHISLANZONI CARDOLI, PATRIA, VIALE, TASSONE, TERESIO DELFINO, SCARPA BONAZZA BUORA, CAMMARATA, MISURACA, VENTURA, CALIGIURI, CAMINITI, FRATTA PASINI, MAURO, COSENTINO, ARACU, PESCANTE, BAIAMONTE, MORMINO, PALUMBO, FLORESTA, COLLAVINI, GIUDICE, LAVAGNINI, PECORELLA e TARDITI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

in merito alla riforma dell'istruzione scolastica periferica le « linee guida... » e le

bozze dei provvedimenti dei direttori generali regionali di articolazione degli uffici dell'amministrazione scolastica periferica prevedono la creazione, in ambito regionale di mega uffici che accerteranno funzioni e competenze prima spalmate sul territorio e, in ambito provinciale, l'artificiosa creazione di nuove strutture amministrative (C.S.A.) e di consulenza alle scuole (C.I.S.), al posto dei « soppressi » provveditorati agli Studi;

è prevista l'istituzione di un CSA ogni 100 Istituzioni Scolastiche, e comunque almeno uno per provincia, e di un CIS in ambito provinciale;

la novità principale è costituita dall'affidamento della responsabilità dei singoli CSA non più al dirigente amministrativo, ma ad un funzionario dell'attuale area direttiva. Il coordinamento è affidato a dirigenti amministrativi, in ragione di uno ogni due o tre CSA;

il coordinamento dei CIS è affidato a dirigenti tecnici (ex ispettori tecnici) o capi di istituto. In particolare, poi:

1) la creazione, in controtendenza al decentramento diffuso e che sta alla base non solo della riforma del M.P.I., ma anche dell'intero apparato amministrativo dello Stato, di mega uffici regionali, che conglobano competenze relative all'intera regione, anche se ubicati in province diverse dal capoluogo, comporta:

difficoltà da parte dell'unico ufficio regionale di gestione di materie che efficacemente possono essere trattate solo in ambito provinciale (esami di Stato, formazione inserimento alunni H, integrazione alunni extracomunitari, ...);

enorme difficoltà per le Istituzioni Scolastiche di colloquiare con l'unico referente regionale;

ove si voglia sostenere che la « mega struttura » prevista debba servire solamente a coordinare ed a proporre unitarie linee di indirizzo, si deve ammettere che tale struttura è sovradimensionata rispetto alle effettive esigenze di territorio,

con conseguente duplicazione e spreco di risorse umane e finanziarie;

2) nelle province di piccole e medie dimensioni si avrà l'istituzione di un solo CSA; conseguentemente:

il dirigente preposto dovrà coordinare le attività amministrative di due o tre province diverse, non sempre ben collegate tra di loro;

il dirigente potrà dedicare solo parzialmente la propria attenzione alle problematiche del singolo territorio, essendo oberato dalle incombenze di firma degli atti a lui delegati dal Direttore Generale per ciascuna delle province coordinate;

inevitabilmente si perderà il punto di riferimento per tutti gli altri enti e amministrazioni a livello provinciale (Prefettura, Provincia, Comuni, Università, mondo dell'economia e del lavoro...);

3) nelle province di grandi dimensioni si avrà l'istituzione di due o più CSA con la presenza in loco di un solo dirigente. Ciò comporterà:

enormi difficoltà per la ripartizione delle competenze, che attualmente sono organizzate in maniera unitaria in ambito provinciale;

esigenza di duplicazione di servizi attualmente gestiti unitariamente (Protocollo, archivio, centralino, Servizi trasmissioni dati, Ufficio del personale, ...), con conseguente spreco di risorse umane e finanziarie;

le cosiddette « competenze residuali » comprendono una gran parte di quelle attuali, vaste e complesse, e si concentreranno sull'unico dirigente, mentre prima erano suddivise tra due o tre dirigenti, con conseguente caduta del livello di attenzione;

considerato che la riforma in questione di fatto comporta un accentrato improduttivo, la soppressione di posti di funzione a livello provinciale che hanno ragione di esistere a servizio della

Scuola dell'autonomia, la creazione di uffici centralizzati a volte inutili o ripetitivi con un ingiustificato spreco di mezzi e risorse umane e finanziarie;

considerati altresì quali fattori estremamente positivi sia il riconoscimento dell'autonomia alle Istituzioni scolastiche, sia la creazione di una snella, e quindi più incisiva, Direzione generale regionale —:

se non si ritenga assolutamente ineludibile sospendere la riforma dell'Amministrazione scolastica periferica, con specifico riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000 n. 347 e segnatamente dell'articolo 6 commi 2 e 3;

rielaborare integralmente il documento contenente le « linee di articolazione degli uffici scolastici regionali » attraverso la riproposizione dei lavori della Conferenza unificata Stato, Regioni ed autonomie locali;

avviare un libero e democratico dibattito, congiuntamente a quello sulla riforma dei cicli scolastici, che, senza preconcetti, consenta di approfondire in tutte le sedi interessate le problematiche che, indiscutibilmente, coinvolgono la funzionalità di tutte le Istituzioni scolastiche. (4-00024)

RISPOSTA. — Si fa presente che, in data 11 agosto 2003, è stato adottato, con decreto del Presidente della Repubblica n. 319, il nuovo regolamento di organizzazione del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che articola gli uffici scolastici a livello regionale e a livello provinciale e/o sub provinciale coerentemente con il disegno di decentramento istituzionale e funzionale definito a livello normativo.

Diversamente da quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 2000, il decreto del Presidente della Repubblica n. 319 del 2003 attribuisce ai centri servizi amministrativi, articolazioni dell'amministrazione scolastica a livello provinciale e sub provinciale, funzioni proprie quali quelle relative all'assistenza agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e amministrativo

contabili; alla gestione delle graduatorie e alla formulazione di proposte al direttore regionale ai fini dell'assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi; al supporto agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione dell'offerta formativa e alla integrazione con gli altri attori locali; al supporto ed allo sviluppo delle reti di scuole.

Tali centri servizi amministrativi ai quali, a norma del nuovo regolamento, sono preposti di regola dirigenti di livello dirigenziale non generale, hanno quindi il nuovo compito di assistere e sostenere da vicino le istituzioni scolastiche dotate di autonomia alle quali sono stati trasferiti gli atti di gestione del personale scolastico in passato di competenza dei provveditorati agli studi.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

ANGELA NAPOLI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:*

la professoressa Angelina Neri, insegnante di Latino e Greco, da oltre un decennio ha l'incarico nel corso B del triennio presso il liceo classico « G. Familiari » di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria);

nello scorso anno scolastico la professoressa Neri è stata minacciata dal genitore di un'alunna frequentante il secondo liceo, solo perché veniva pretesa la valutazione didattica non confacente all'effettivo rendimento della figlia e comunque discriminante rispetto agli altri alunni della stessa classe;

la stessa alunna, in data 26 maggio 2003, ha minacciato innanzi all'intera classe, la professoressa Neri;

nonostante le circostanze e le invettive ricevute, l'alunna è stata valutata secondo le sue stesse aspettative;

il genitore dell'alunna in questione ha chiesto l'allontanamento della professoressa Neri dalla classe;

il dirigente del liceo, con il nuovo anno scolastico, senza tenere in alcun conto il compito educativo proprio di un'Istituzione scolastica, né il rispetto della continuità didattica, più che mai necessaria nell'ultimo anno di un corso di studi, né le richieste degli alunni, ha spostato in altro corso la professoressa, ledendone chiaramente l'immagine, la professionalità e la moralità —:

se non ritenga necessario ed urgente inviare un'adeguata visita ispettiva al fine di valutare la situazione e affinché sia valutata l'opportunità di far riassegnare alla professoressa Neri la classe originaria, al fine non solo di ridare il riconoscimento morale dovuto alla stessa, ma per evidenziare il compito educativo che l'istituzione scolastica deve sempre mantenere, più che mai in un territorio dove i giovani sono abituati a crescere e a convivere con l'illegalità diffusa. (4-07773)

RISPOSTA. — *Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria riferisce di aver disposto appositi accertamenti ispettivi in ordine alla situazione riguardante l'Istituto di Istruzione superiore « Familiari » di Melito Porto Salvo, con specifico riferimento allo stato di conflittualità esistente tra la professoressa Neri e l'alunna Zavettieri e la sua famiglia.*

Le suddette visite ispettive hanno messo in evidenza che, di fronte alla conflittualità esistente tra le due parti, aggravata anche dalle reciproche querele, in merito alle quali è però necessario attendere le decisioni dell'autorità giudiziaria, ed alla sperimentata impossibilità di una conciliazione, la soluzione adottata dal Dirigente scolastico di spostare l'interessata ad altro corso, appare, quella necessaria per il buon funzionamento della scuola.

Si è trattato, infatti, di scegliere tra due interessi confliggenti, quello della docente a restare nella stessa classe in nome della continuità didattica e dell'anzianità di servizio e quello dell'alunna a proseguire il

percorso formativo nell'unico corso « Brocca » della Scuola.

La successiva richiesta della professoressa Neri di essere assegnata comunque al corso dove prestava servizio prima dello spostamento, ma in classi diverse da quella frequentata dall'alunna Zavettieri, non poteva essere accolta, per motivi organizzativi e di diritto, in quanto presentata ad anno scolastico inoltrato, ad assetto scolastico ormai consolidato e per motivi di opportunità, in quanto in una delle classi richieste è presente il fratello dell'alunna in questione.

Si fa presente che il provvedimento adottato dal dirigente scolastico si inquadra nei poteri conferiti al medesimo dal decreto legislativo n. 165 del 2001, in particolare dall'articolo 25, comma 3, per il quale « spettano al dirigente scolastico autonomi compiti di direzione ... », e comma 4, per cui « spetta al dirigente l'adozione di provvedimenti di gestione delle risorse e del personale ».

Riguardo al suddetto provvedimento si comunica che il giudice del lavoro — tribunale di Reggio Calabria, con sentenza pervenuta alla Direzione Generale Regionale in data 3 febbraio 2004, ha respinto il ricorso presentato dalla professoressa Neri.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

OLIVERIO. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

con Ordinanza del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale nella Regione Calabria n. 1244 del 9 febbraio 2001 è stata autorizzata la realizzazione dell'impianto di una discarica di rifiuti inerti e rifiuti speciali non pericolosi da ubicarsi nel Comune di Rossano Calabro (Cosenza) in località Bucita;

con Ordinanza n. 10 del 26 febbraio 2002 il Sindaco del Comune di Rossano, sulla scorta dell'accertamento da parte

della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rossano dell'avvenuto abbandono in detta discarica di rifiuti speciali pericolosi, in difformità all'autorizzazione 1568 del 26 agosto 2001, stabiliva la sospensione dell'esercizio della suddetta discarica per palesi e gravi violazioni di quanto stabilito nell'atto autorizzativo della medesima discarica;

successivamente, dopo aver ottemperato alle prescrizioni contenute nell'Ordinanza di sospensione, veniva autorizzata la ripresa dell'esercizio della discarica limitatamente, in via provvisoria, al sottobacino della Sibaritide;

numerose sono le denunce, sia pubbliche che alla Procura di Rossano, di comitati di cittadini, di organizzazioni sindacali e di categoria, di associazioni e di consiglieri comunali, circa il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'Ordinanza di riapertura della citata discarica;

da settimane attraverso i mezzi di comunicazione locale viene denunciato la completa assenza di controlli ed il riporto nella discarica di rifiuti speciali e pericolosi provenienti anche da aree diverse dalla Sibaritide e da altre regioni;

grave e giustificata è la preoccupazione che si è determinata nella popolazione con prevedibili ripercussioni anche sul piano dell'ordine pubblico;

in seguito alle iniziative di protesta è sorto un comitato unitario di cittadini contro la discarica i cui esponenti hanno denunciato di essere stati sottoposti a minacce e ad intimidazioni da parte di ignoti attraverso telefonate anonime —:

se non ritenga di dover assumere iniziative urgenti per sollecitare il Commissario Delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria alla immediata sospensione dell'esercizio della discarica suindicata;

quali iniziative si intendano assumere per accertare eventuali responsabilità

circa le violazioni di quanto prescritto nell'Ordinanza di riapertura di detta discarica;

quali iniziative si intendano assumere per garantire la sicurezza e la incolumità dei cittadini, singoli o associati, impegnati nella denuncia di illegalità e per il rispetto dell'ambiente in un territorio a forte vocazione agricola e turistica. (4-09639)

RISPOSTA. — In riferimento all'atto parlamentare cui si risponde, concernente l'impianto di discarica rifiuti speciali non pericolosi nel comune di Rossano Calabro (CS) si rappresenta che, con ordinanza n. 1568 del 29 agosto 2001, del commissario delegato per l'Emergenza rifiuti in Calabria, è stato autorizzato l'esercizio della discarica per rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti inerti in località Bucita, nelle vicinanze di un altro impianto per trattamento di rifiuti con annessa discarica.

A seguito di una verifica da parte della procura della Repubblica presso il tribunale di Rossano, che ha riscontrato del deposito non autorizzato di rifiuti, il 26 febbraio 2002, è stata emessa ordinanza sindacale n. 10/Gab di messa in sicurezza e bonifica del sito inquinato, assegnando un termine per gli adempimenti di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale n. 471 del 1999, e con richiesta di sospensione dell'esercizio dell'impianto di discarica.

Successivamente, espletati gli adempimenti prescrittivi ed esauriti i controlli post-bonifica da parte del PMP-ASL n. 4 competente, il commissario delegato ha emanato una nuova ordinanza n. 2114 del 16 dicembre 2002, per la ripresa dell'esercizio della discarica, modificando nei codici CER e nella gestione la precedente ordinanza n. 1568/01 e limitando, provvisoriamente, il bacino di utenza al solo ambito della « Sibaritide ».

La stessa ordinanza prevedeva, inoltre, che gli organi di controllo (amministrazione provinciale, Arpacal e Asl n. 3) esercitassero i controlli di legge per almeno due verifiche nella fase transitoria.

Al momento la discarica risulta essere chiusa per effetto di sequestro giudiziario e

sono in corso le verifiche da parte del consulente tecnico d'ufficio nominato dalla locale procura, finalizzate a stabilire eventuali violazioni delle prescrizioni autorizzative rilasciate dal commissario.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

PISCITELLO. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. — Per sapere — premesso che:

Capo Gallo è un'area di particolare rilevanza paesaggistico-ambientale. Le zone più inaccessibili del Monte Gallo ospitano boscaglie di leccio e comunità rupestri ricche di interessanti aspetti botanici: ginestra, euforbia, ferula, sono solo alcune delle piante che nel periodo della loro fioritura impartiscono spettacolari colorazioni ai pendii che circondano il luogo. Inoltre tra le entità endemiche di *habitat* rupestri subcostieri, meritano specifica menzione la Camomilla di Monte Gallo e lo Sparviere siciliano, presenti esclusivamente in questa zona;

l'ecosistema marino è caratterizzato da fondali con vaste praterie di *alga posidonia*, la cui presenza e il cui stato di conservazione sono considerati parametri atti a fornire informazioni sulla trasparenza dell'acqua, sulla composizione dei sedimenti, sul livello degli scambi idrici ed è in generale ritenuta elemento qualificante dello stato dell'ambiente che essa elegge a dimora. Esercita inoltre un'azione di fissazione dei fondali e contribuisce allo smorzamento idrodinamico del moto ondososo e delle correnti di fondo. L'ecosistema da essa caratterizzato costituisce un ambiente indispensabile per la riproduzione e la protezione di organismi che sono alla base della catena alimentare dalla quale dipende la presenza di fauna ittica pregiata per l'economia umana, come tonni, ricciole, pesci luna e verdesche. In virtù del ruolo multifunzionale che la *posidonia* esercita nei sistemi costieri è oggetto di viva preoccupazione la

tendenza alla sua diffusa e costante regressione; per questa ragione è da tempo inserita fra le specie protette (Direttiva 92/43 UE);

vista la rilevanza delle numerose comunità viventi presenti lungo la costa, la varietà paesaggistica e l'importanza delle emergenze geomorfologiche, l'area intorno a Capo Gallo è stata istituita riserva naturale con decreto del 21 giugno 2001 dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Sicilia e fa parte dei siti di interesse comunitario e delle zone a protezione speciale individuati ai sensi della Direttiva CEE « Habitat » (92/43/CEE) e della Direttiva CEE « Uccelli » (74/409/CEE) recepiti con decreto del Presidente della Repubblica 3357 dell'8 settembre 1997; dal 24 luglio 2002 è inoltre Area marina protetta a seguito di decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (*Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 5 dicembre 2002);

nel suddetto contesto ambientale si inserisce il porticciolo di Fossa del Gallo, approdo a prevalente uso stagionale, protetto da un molo foraneo dello sviluppo di circa 202 metri e completato a terra da un banchina di riva con retrostante piazzale;

l'Assessorato regionale al turismo ha inserito nel piano delle infrastrutture per la nautica da diporto della Regione Sicilia la programmazione dell'ampliamento del Porto di Fossa del Gallo finanziando, con D. A. del 16 novembre 2001, le opere di potenziamento di ricettività del porto;

il comune di Palermo ha quindi chiesto ed ottenuto dal Genio civile la predisposizione di un progetto, l'attuazione del quale risulterebbe piuttosto « invasiva » prevedendo, tra l'altro, il prolungamento del molo foraneo fino a m. 314, l'allargamento di circa m. 2 del « massiccio di sovraccarico » e la costruzione di un muro paraonde sino a m. 5,5 sul livello del mare;

l'Assessorato regionale territorio e ambiente ha comunicato, con nota 25095 del maggio 2002, al comune di Palermo che, per l'entità dei lavori da realizzare e

per le particolari caratteristiche della zona (contiguità alla riserva naturale e alla riserva marina), il progetto dovesse essere sottoposto alle procedure necessarie per il rilascio del giudizio di compatibilità ambientale di cui all'articolo 5 decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 recepito con legge regionale 6 del 2001;

il comune di Palermo chiedeva allora all'Assessorato, con nota 2588/15 del 13 giugno 2002, la riconsiderazione della suddetta richiesta di procedura V.I.A. (Valutazione impatto ambientale), tenendo conto che la dilatazione dei tempi che tale procedura implica, avrebbe causato la perdita del finanziamento per l'esecuzione delle opere;

il Dipartimento Territorio ed Ambiente Servizio 7 Valutazione impatto ambientale ha inviato al comune di Palermo una determina con la quale revocava la suddetta nota 25095 del maggio 2002, pur ritenendo opportuno ribadire, con nota 881 del 28 giugno 2002, che le opere previste avrebbero avuto indubbia influenza sulle Riserve terrestri di Capo Gallo e sull'Area Marina Protetta di Capo Gallo-Isola delle Femmine;

a tuttora non risultano essere stati consultati, per esprimere parere sull'opera da realizzare, né l'Ente gestore della Riserva naturale orientata di Capo Gallo (Azienda foreste demaniali della Regione Siciliana), né l'Ente gestore della Riserva naturale orientata di Isola delle Femmine (L.I.U.P.), né l'Ente gestore provvisorio dell'Area marina protetta Capo Gallo-Isola delle Femmine (Capitaneria di porto di Palermo);

la circolare n. 15208 del 7 ottobre 1996 del ministero dell'ambiente così riporta: « la VIA deve prendere in considerazione anche le interazioni degli impatti indotti dall'opera complessiva sul sistema ambientale, che non potrebbero essere apprezzate nella loro completezza se non con riguardo anche agli interventi che, ancorché al momento non ne sia prospettata la realizzazione, siano poi posti in

essere per garantire la piena funzionalità dell'opera stessa »;

il previsto ampliamento del porto di Fossa del Gallo comporterà la realizzazione di una serie di opere a terra lungo la strada pubblica di accesso al porto ed interventi sia sulla sede stradale sia sulla fascia costiera, che ricadranno quindi all'interno dell'area sottoposta a vincolo paesaggistico di Monte Gallo (D.A. del 24 giugno 1990); della zona B del Piano Parchi e Riserve di Monte Gallo di cui al D.A.R.T.A. n. 438/44 del 21 giugno 2001; in area sottoposta a vincolo idrogeologico nonché ricadente all'interno della perimetrazione del Vincolo Paesaggistico ai sensi della legge 431/85. Tutto ciò ad esclusivo vantaggio di poche imbarcazioni di diporto e a svantaggio di tutti coloro che ogni anno prediligono questo litorale per la sua bellezza e per la balneazione in un mare « pulito »;

il quadro costituito dagli elementi qui riportati, ove rispondenti al vero, costituirebbe la dimostrazione che il comportamento tenuto dal comune di Palermo e dall'Assessorato territorio e ambiente della Regione Sicilia contrasta palesemente con i dettami normativi vigenti; in particolare il provvedimento di revoca della richiesta di rilascio del giudizio di compatibilità ambientale violerebbe l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997 n. 509 articolo 5 —:

quali iniziative il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio intenda assumere per verificare la fondatezza di quanto qui denunciato;

se non intenda operare, qualora tale denuncia fosse confermata, affinché sia ristabilito il pieno rispetto delle norme attualmente vigenti, anche in considerazione dell'immenso valore ambientale, paesaggistico e scientifico che le zone interessate rappresentano tanto per la Sicilia che per il paese intero. (4-09165)

RISPOSTA. — *In merito a quanto indicato nell'atto di sindacato ispettivo cui si risponde, riguardante l'ampliamento del*

Porto di Fossa del Gallo, si ritiene utile evidenziare, come giustamente rilevato, che il progetto de quo è localizzato in una zona interessata dalla presenza dell'area marina protetta di « Capo Gallo-Isola delle Femmine », istituita con decreto ministeriale 24 luglio 2002.

Come previsto dal suo decreto istitutivo, che richiama l'articolo 19, comma 3, della legge n. 394/1991, nell'area marina protetta sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e le finalità istitutive dell'area naturale marina protetta medesima, in particolare, l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque.

In particolare, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 12, del citato decreto istitutivo 24 luglio 2002 « eventuali interventi previsti nell'ambito degli strumenti di programmazione vigenti a livello regionale e comunale alla data di pubblicazione del presente decreto per il completamento, l'ampliamento o la messa

in sicurezza delle strutture portuali comprese nel perimetro dell'area marina protetta "Capo Gallo – isola delle Femmine" saranno realizzabili nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione d'impatto ambientale, d'intesa con l'Ente gestore dell'area marina protetta e sentita la Commissione di riserva ».

Inoltre, l'articolo 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, assoggetta alla procedura di impatto ambientale, tra gli altri, i progetti di porti turistici e da diporto, nonché i progetti d'intervento a porti già esistenti che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge n. 394/1991 e, quindi, anche all'interno delle aree marine protette. Ancora, lo stesso decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 precisa che l'ente gestore dell'area protetta deve esprimere il proprio parere sul progetto e sullo studio di impatto ambientale.

Nei due siti di importanza comunitaria, come di seguito specificati:

Codice sito	Nome	Superficie (ha)	Regione biogeografica
ITA020006	Capo Gallo	545,778	Mediterranea
ITA020047	Fondali di Isola delle Femmine - Capo Gallo	967,045	Mediterranea

secondo quanto previsto dalla Direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992, recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, modificato ed integrato con decreto del Presidente della Repubblica n. 120/2003, gli Stati membri sono tenuti ad attuare speciali misure di conservazione e promozione, con la connessa attività di sorveglianza e tutela delle specie animali e vegetali protette.

L'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 120/2003 prevede per i SIC una « valutazione di incidenza » ai fini dell'approvazione degli atti di pianificazione e programmazione territoriale.

In particolare, per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal regolamento.

Inoltre, secondo quanto previsto al successivo comma 7, la valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.

Pertanto, poiché il progetto di ampliamento del porticciolo di Fossa del Gallo comporta opere che interessano diverse zone protette, l'approvazione del progetto deve essere preceduta dalla conferenza di servizi prevista dagli articoli 5 e 6, decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997 n. 509, ovvero dall'articolo 14 ss. della legge n. 241/1990, alla quale deve necessariamente partecipare, ai fini del rilascio del necessario nulla osta, l'Ente posto a tutela della zona protetta (nella specie, la Capitaneria di Porto di Palermo in qualità di soggetto gestore provvisorio, e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio). Lo stesso progetto, inoltre, deve essere obbligatoriamente sottoposto a valutazione d'impatto ambientale, come previsto dall'articolo 1, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 (Disposizioni in materia di valutazione d'impatto ambientale).

Da quanto detto si evince che, anche per quanto riguarda il progetto di cui in narrativa, deve essere preventivamente data informativa al ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e devono essere acquisiti i nulla osta, i pareri o gli atti di assenso comunque denominati rilasciati dal soggetto gestore ai sensi delle normative vigenti, circa la compatibilità degli interventi proposti con le misure di tutela previste nel decreto istitutivo della suddetta area protetta (cfr. articolo 5 decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, articolo 5 decreto del Presidente della Repubblica n. 120/2003, legge n. 394/1991).

Tutto ciò premesso, si comunica che il ministero interrogato si è immediatamente attivato per avere notizie e relativa documentazione da parte di tutti i soggetti interessati dalla vicenda denunciata.

In particolare, la regione Sicilia (assessorato regionale al turismo, comunicazione e trasporti e assessorato regionale

territorio ed ambiente) è stata invitata ad astenersi dall'adozione di qualsiasi provvedimento definitivo in merito all'oggetto e quindi di procedere nel modo più sollecito all'indizione di una Conferenza di servizi, convocando sia il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sia il soggetto gestore dell'area marina protetta «Capo Gallo –Isola delle Femmine», per procedere alle valutazioni di rito del progetto di cui trattasi.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

REALACCI. — Al Ministro dell'interno, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. — Per sapere — premesso che:

sono comparsi questa estate, anche a seguito delle numerose denunce di Legambiente, sulla stampa nazionale e locale e in particolare sui quotidiani *la Repubblica* edizione di Bari e *la Gazzetta del Mezzogiorno* diversi articoli che riportano la notizia di rifiuti, anche tossici, sversati in una area di circa 300 ettari tra Altamura e Gravina contenenti ammendati, con una presenza anche di metalli pesanti;

i rilievi realizzati in data 29 agosto 2003 sui campioni di terreno dove sono stati abbandonati i rifiuti, hanno evidenziato allarmanti percentuali di metalli pesanti: cromo venti volte più del massimo consentito, zinco tredici volte, stagno 33 volte e rame 40 volte;

il 4 settembre 2003 il presidente della provincia di Bari, dopo un sopralluogo sui terreni incriminati, ha chiesto un intervento del Presidente della regione Puglia, in qualità di commissario straordinario per le emergenze ambientali;

sempre da notizie apparse sugli organi di stampa si viene a conoscenza che il presidente della regione Puglia avrebbe accusato il Presidente della provincia di Bari di aver concesso autorizzazioni di smaltimento rifiuti con troppa leggerezza;

il 5 settembre la procura di Bari ha disposto il sequestro dei terreni inquinati a Gravina e Altamura;

il rischio di inquinamento della falda, in una zona non a caso sottoposta a vincolo idrogeologico, e dove c'è la presenza del più grande acquedotto rurale d'Europa, è molto forte, inoltre c'è anche il timore che almeno 500 quintali di grano coltivati ad Altamura siano stati contaminati mentre su una partita di 100 quintali, bloccati dalla polizia municipale in un magazzino, si sta procedendo alle analisi;

questa situazione di incertezza potrebbe avere una forte ripercussione, anche economica, sul modello di agricoltura fortemente legato alla tradizione e alle caratteristiche del territorio murgiano;

come emerge dal Rapporto Ecomafia 2003 di Legambiente, la Puglia è risultata la prima regione italiana nell'ultimo censimento delle discariche abusive pubblicato lo scorso ottobre dal Corpo forestale dello Stato con 599 siti (di cui 440 attivi e 159 non), pari al 12 per cento del totale nazionale, per una superficie totale pari a oltre 3,8 milioni di metri quadrati;

si evidenzia che l'area inquinata ricade all'interno del mai nato Parco nazionale dell'Alta Murgia —:

quali iniziative il ministero dell'interno intenda intraprendere per contrastare in modo concreto ed efficace il fenomeno della criminalità ambientale in Puglia e in particolare la pratica dello smaltimento abusivo delle sostanze tossico nocive;

quali iniziative il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio intenda intraprendere per dare un nuovo e forte impulso alla definitiva istituzione del Parco nazionale dell'Alta Murgia con l'approvazione del perimetro e delle misure di salvaguardia provvisorie per favorire lo sviluppo e le attività sostenibili del comprensorio murgiano in modo anche di garantire attraverso il parco una severa e puntuale attività di prevenzione e vigilanza del territorio. (4-07342)

RISPOSTA. — In merito a quanto riportato nell'atto di sindacato ispettivo cui si risponde, riguardante i circa 140 ettari di terreno ubicati tra i comuni di Altamura e Gravina di Puglia che sono stati interessati dallo sversamento di rifiuti costituiti da pseudo-ammendante misto a rifiuti urbani triturati, si rappresenta quanto segue.

Detti terreni sono stati sequestrati, su disposizione dell'autorità giudiziaria di Bari, dai vigili urbani dei comuni di Gravina e di Altamura. Oltre ai siti è stato sequestrato anche il grano ivi coltivato per poter procedere alle analisi del caso.

Personale del Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Bari, coadiuvato dal personale dei Carabinieri di Altamura e di Modugno ha, inoltre, effettuato dieci perquisizioni presso abitazioni, studi di commercialisti e banche notificando sette avvisi di garanzia.

L'attività investigativa è, ad oggi, coperta da segreto istruttorio.

Il presidente della giunta della regione Puglia, in qualità di commissario delegato per l'emergenza ambientale, in ottemperanza alle disposizioni di legge ordinarie e di emergenza che prevedono a carico dei responsabili delle situazioni di inquinamento l'obbligo di effettuare gli interventi di bonifica, ha ordinato ai proprietari delle aree in questione di eseguire la caratterizzazione e le opere di messa in sicurezza d'emergenza necessarie.

Si ricorda che la normativa vigente prevede che qualora i proprietari delle aree inquinate non ottemperassero all'ordine ricevuto, in via sostitutiva dovranno provvedere i comuni, la regione, l'ufficio del commissario delegato.

Quest'ultimo, nell'ambito dell'apposita convenzione sottoscritta con l'Agenzia Regionale per l'Ambiente, ha commissionato alcuni studi preliminari finalizzati alla definizione del Piano di Caratterizzazione riguardante le aree poste sotto sequestro giudiziario ed ha attivato le procedure in danno dei proprietari delle stesse, secondo quanto stabilito dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e dal decreto ministeriale n. 471 del 1999.

Infine, per quanto riguarda il procedimento istitutivo del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, si rappresenta che il decreto del Presidente della Repubblica istitutivo del Parco, essendo stato firmato in data 10 marzo 2004, dal Presidente della Repubblica e registrato alla Corte dei conti in data 24 maggio 2004, a breve sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale per la sua pubblicazione.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

REALACCI. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

il nuovo Piano Provinciale Cave redatto dalla Provincia di Bergamo prevede una volumetria di escavazione che include, oltre alle previsioni dell'ordinaria attività edilizia, la realizzazione dell'Alta Capacità Ferroviaria, della BRE-BE-MI (Brescia-Bergamo-Milano) e la bretella di collegamento Autostrada MI-VE Brescia-Bergamo-Milano;

nel piano provinciale Cave (PPC), sul territorio di Fara Gera d'Adda (comune della bassa pianura bergamasca, di circa 7.000 abitanti) è stato identificato un giacimento denominato Gg 11 — « Il settore merceologico sabbia e ghiaia »;

tale giacimento di sabbia e ghiaia ha un'estensione di circa un milione di metri quadri, con una potenzialità estrattiva di quarantatré milioni di metri cubi;

nel territorio dei Comuni di Treviglio, Pontirolo Nuovo, Canonica, Arcene, Brembate, Cassano d'Adda e Trezzo sull'Adda, limitrofi e confinanti al Comune di Fara Gera d'Adda esistono e sono in attività estrattiva non meno di una decina di cave;

il citato Piano Provinciale Cave, nel territorio di Fara Gera d'Adda, non prevede ambiti estrattivi;

l'individuazione del giacimento è centrale e compreso in una più ampia zona

identificata, dalla stessa Amministrazione Provinciale di Bergamo nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 2003, come « area di particolare interesse paesistico e naturalistico »;

la proprietà Melzi ha posto in vendita i suoi terreni, compresi tra Fara Gera d'Adda e la frazione Badalasco, tutti inclusi nel perimetro del giacimento (area corrispondente a molto oltre la metà del verde esistente nel territorio comunale), ed il probabile acquirente sarebbe una società che sembrerebbe far capo ad uno dei maggiori gruppi presenti sul mercato nel settore scavi, costruzioni stradali e ferroviarie;

vi è la probabilità che tale area di giacimento possa essere utilizzata come una « cava di prestito » — nonostante le volumetrie di escavazione siano già incluse nel PPC — legata alla realizzazione di una delle « opere di interesse pubblico » previste in Lombardia e tutto ciò avverrebbe anche senza il consenso del Comune e della Provincia;

l'amministrazione comunale di Fara Gera d'Adda ha presentato — rispettando i termini previsti — le osservazioni contrarie all'estrazione in tale giacimento ed argomentate come si noterà all'allegato del Verbale delibera n. 104 dell'8 ottobre 2003;

l'amministrazione comunale di Fara Gera d'Adda ha richiesto alla Provincia di Bergamo lo stralcio, dal nuovo Piano Cave Provinciale, del giacimento — individuato nel suo territorio come GG11 per una superficie di Ha 99.90,49 — ed inoltre ha richiesto che per il futuro venga vietata, in tutto il suo territorio, qualsiasi attività estrattiva (Verbale delibera n. 44 del 17 novembre 2003);

la Provincia di Bergamo, tramite l'Assessore all'Ambiente, avrebbe comunicato al Comitato Tutela Ambiente di Fara Gera d'Adda che la stessa avrebbe analizzato a breve tutte le osservazioni contrarie trasmesse dall'Amministrazione Comunale

con l'intenzione di adottare il nuovo PPC entro la fine dell'anno 2003;

l'individuazione di eventuali cave di prestito sarà successiva alle adempienze dell'Amministrazione Provinciale e, come previsto dalla legge regionale n. 14 del 1998, sarà di competenza della Regione Lombardia;

ad avviso dell'interrogante, l'individuazione di una cava in prestito si può configurare come un'operazione di favore nei confronti dei cavatori inizialmente esclusi dal Piano Cave;

nel comune di Fara Gera d'Adda, a seguito dell'attività estrattiva, potrebbero verificarsi un forte ed insostenibile aggravio generale delle condizioni di viabilità, una situazione di pesante inquinamento per il traffico dei mezzi pesanti, per i rumori e per le polveri di cava, oltre che situazioni d'inquinamento della falda alimentante il pozzo idrico del pubblico acquedotto;

nel medesimo comune, dall'esecuzione delle opere anzidette, discenderebbero, inoltre, gravissime conseguenze sul piano sociale con l'inevitabile disgregazione della comunità residente nella « Cascina S. Andrea » (risalente all'anno 1300), i cui abitanti saranno sfrattati; a ciò deve aggiungersi la chiusura delle attività agricole presenti nella zona — tutte gestite da giovani imprenditori — e, conseguentemente, la gravissima penalizzazione anche delle altre attività svolte da aziende agroalimentari limitrofe —;

se corrisponda alla verità il fatto che l'area citata alla premessa sarà una cava di prestito legata alla realizzazione di opere di interesse pubblico: Alta Capacità Ferroviaria, Brescia-Bergamo-Milano;

se l'individuazione di una cava di prestito, per la realizzazione di dette opere di interesse pubblico, non sia una sconsiderata forzatura visto che lo stesso Piano Provinciale Cave di Bergamo include già la volumetria necessaria alla realizzazione di tali opere infrastrutturali;

se non si ritenga che nel comune di Fara Gera d'Adda, in caso di escavazione, si verificherebbe un grave scempio ambientale dal quale conseguirebbe la cancellazione di fatto della campagna farese, zona fra l'altro che è stata identificata nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale del 2003, come « area di particolare interesse paesistico e naturalistico ». (4-08937)

RISPOSTA. — In merito a quanto indicato nell'atto parlamentare cui si risponde, riguardante la realizzazione di una cava nel territorio di Fara Gera d'Adda in provincia di Bergamo, si riferisce che dalle notizie avute dalla prefettura di Bergamo è risultato che nell'agosto del 2003 la provincia di Bergamo ha presentato il Piano Cave Provinciale, nel cui ambito è stato individuato, nel territorio del predetto comune, frazione Badalasco, un giacimento di ghiaia e sabbia con estensione di un milione di metri quadrati e potenzialità estrattiva di 43.000.000 di metri cubi, denominato « G11 ».

L'ipotizzata realizzazione del sito estrattivo ha causato forte apprensione in seno alla popolazione, per timori legati all'impatto ambientale della cava, all'inquinamento che deriverebbe dall'estrazione di materiale e della correlata immissione nell'atmosfera di polveri, nonché dell'impoverimento della falda acquifera che alimenta il locale acquedotto.

Altresì elevate sono state, da subito, le preoccupazioni per possibili risvolti negativi sull'occupazione nel comparto agricolo posto che, sul terreno in questione, insistono numerose aziende agricole ed allevamenti di bestiame.

Un complesso di fattori che ha spinto le popolazioni interessate a dare vita ad un « Comitato Tutela Ambientale di Fara Gera d'Adda » che si oppone alla realizzazione del sito ed ha promosso numerose e partecipate manifestazioni di dissenso e protesta culminata in un presidio dinnanzi alla Prefettura il 13 marzo 2003.

I timori dei residenti, peraltro, trovano significativa conferma nei risultati delle verifiche tecniche e geologico-ambientali disposte dallo stesso comune, che eviden-

ziano: una elevata vulnerabilità di falda nella zona interessata alla realizzazione del giacimento; l'impossibilità, una volta eseguite le opere, di ripristinare lo stato dei luoghi (si formerebbe infatti un bacino idrico di estensione pari, di fatto, a quella dell'intera area interessata); l'irreparabile pregiudizio che ne conseguirebbe per gli insediamenti residenziali, agricoli e commerciali, legati alla secolare attività agricolo-zootecnica praticata nella zona; le non irrilevanti intricazioni sulla viabilità della zona e sulle reti del gas presenti in loco.

Dopo un lungo iter, durante il quale non sono mancate ulteriori iniziative del Comitato e forti prese di posizione, contrarie alla realizzazione del giacimento, di esponenti politici locali, il Piano Cave Provinciale è stato approvato dal consiglio provinciale di Bergamo con deliberazione n. 16 in data 16 marzo 2004. Detto Piano conferma l'individuazione del giacimento di ghiaia e sabbia sullo stesso territorio.

L'amministrazione provinciale ha tuttavia precisato che il giacimento rappresenta la semplice «perimetrazione, su carta tecnica regionale, della risorsa priva di vincoli ineliminabili o che ne impediscano lo sfruttamento» e che l'individuazione, nel piano cave, di alcune aree, inclusa quella di Fara Gera d'Adda, è da considerarsi solo quale individuazione di «aree legate alla presenza della risorsa e non quali aree effettivamente destinate allo sfruttamento».

Sono invece sfruttabili solamente i cosiddetti ATE (Ambiti Territoriali Estrattivi) e il territorio del comune di Fara Gera d'Adda non rientra in alcuno degli ATE costituenti il Piano Cave.

Quanto alla paventata possibilità che si apra comunque in loco «una cava di prestito» a servizio di grandi opere pubbliche di prevista realizzazione (quarta corsia dell'autostrada, A4 nel tratto Milano-Bergamo e nuova autostrada Brescia Bergamo-Milano), la stessa provincia di Bergamo ha chiarito che nemmeno questa ipotesi è necessariamente consequenziale all'inclusione nel Piano Cave Provinciale dell'area Badalasco.

Si precisa che la legge regionale che disciplina tale attività (legge regionale n. 14

del 1998, articolo 78) rimette all'esclusiva discrezionalità della regione, a prescindere dalle previsioni dei piani provinciali, il rilascio dell'autorizzazione per l'attività estrattiva di sostanze minerali di cava «per esigenze straordinarie connesse alla realizzazione di grandi opere pubbliche di interesse statale e regionale», attività che può essere autorizzata, sentita la Provincia interessata, anche in «ambiti estrattivi non previsti dai piani fino all'integrazione dei quantitativi occorrenti».

Per ciò che riguarda eventuali problemi idrogeologici derivanti dall'attività di cava di prestito, legata alla realizzazione dell'alta velocità ferroviaria, la Direzione Generale per la Difesa del Suolo del Ministero interrogato con nota del 9 febbraio 2004, ha interessato l'Autorità di Bacino Nazionale del Fiume Po, la regione Lombardia e la provincia di Bergamo.

A tale riguardo le Ferrovie dello Stato hanno fatto presente di avere trasmesso, in data 10 marzo 2003, al ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per essere sottoposto al vaglio del CIPE, il progetto preliminare della tratta Milano-Verona.

In tale progetto è contenuto un elaborato progettuale «corografica con ubicazione cave e discariche» che non indica il comune di Fara Gera d'Adda come sito di cava. Infatti, il piano cave previsto dal progetto preliminare della tratta Milano-Verona segue quanto contenuto nel piano provinciale Cave della provincia di Bergamo che, come già detto, non individua il territorio del comune predetto come ambito territoriale estrattivo.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

REALACCI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali. — Per sapere — premesso che:

il Commissario per l'emergenza ri-fiuti della regione siciliana, in data 2

maggio 2003, ha espletato una procedura di evidenza pubblica per stipulare convenzioni per la termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani al termine della quale è risultato vincitore, tra gli altri, un raggruppamento di imprese che ha proposto la localizzazione dell'impianto in un terreno agricolo di proprietà in territorio del comune di Paternò (Catania), in contrada Cannizzola;

lo stesso Commissario, con ordinanza n. 333 di pari data, sulla base delle proposte ammesse, ha approvato il piano di localizzazione degli impianti di trattamento e di termovalorizzazione dei rifiuti, prevedendone uno in territorio di Paternò;

l'area di proprietà dell'impresa sul quale è prevista la localizzazione dell'impianto non appare idonea da un punto di vista idrogeologico, in quanto sottoposta alle piene del fiume Simeto, ed è per di più localizzata all'interno di un sito di interesse comunitario ITA060015 « Contrade valanghe » e a poche centinaia di metri dal confine di un altro sito di importanza comunitario ITA070025 « Tratto Pietralunga del fiume Simeto », senza che sia stata previamente effettuata alcuna valutazione di incidenza come previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357 (regolamento recante attuazione della Direttiva *Habitat*);

l'impianto incide negativamente su un comprensorio che riveste particolare interesse anche dal punto di vista della produzione agricola, in quanto sono sviluppate aziende agrumicole che utilizzano metodi di coltivazione biologica, sono presenti DOP per cultivar di olive e per il fico d'india e si trovano aziende agrituristiche;

l'impianto non è baricentrico rispetto all'ambito territoriale competente e non è posto in modo da essere raggiungibile secondo il percorso più breve dai comuni produttori di rifiuti, in quanto è deputato a ricevere i rifiuti di tutta la provincia di Messina e della parte settentrionale dei comuni della provincia di Catania, mentre i rifiuti degli altri comuni della provincia

di Catania, compreso il capoluogo, pur essendo molto meno distanti, sono destinati all'impianto di Augusta;

a riscontro di una nota della Legambiente di Catania, in cui si esprimevano preoccupazioni per i danni che la realizzazione dell'intervento poteva comportare a carico dei siti naturalistici, nonché alle aziende agricole e alle coltivazioni biologiche, il dirigente dott. Alessandro La Posta della II Divisione della Direzione per la conservazione della natura del Ministero dell'Ambiente, in data 21 novembre 2003, ha inviato una nota all'Assessorato regionale al Territorio e Ambiente e al comune di Paternò in cui si ricordava che la localizzazione dell'impianto doveva essere previamente sottoposta a valutazione di incidenza e si invitavano le amministrazioni a prendere in considerazione per l'effettuazione del progetto modi e ubicazioni alternativi onde evitare gli effetti negativi sull'integrità strutturale e funzionale dei siti di interesse comunitario;

in seguito, il Ministero dell'ambiente, con nota del 22 dicembre 2003, ha parzialmente revocato la precedente nota della II Divisione, informando gli enti in indirizzo che « nel merito, questa direzione conferma che l'orientamento di questo ministero è per la validità dell'iniziativa ed esprime il proprio parere di principio favorevole ad un sistema integrato per l'utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani con recupero di energia da ubicarsi nel polo di trattamento di Paternò »;

ad avviso dell'interrogante la localizzazione del sito di Paternò di fatto realizza soltanto l'interesse dell'impresa ad utilizzare un sito di sua proprietà, comportandone altresì un notevole aumento di valore commerciale;

suscita perplessità il fatto che il Ministero dell'ambiente, prima ancora che sia stata espressa una valutazione di incidenza e in assenza di alcuna motivazione a supporto, abbia espresso parere favorevole in linea di principio alla localizzazione di Paternò —:

se sia legittima la procedura di individuazione del sito per l'impianto di trat-

tamento e di termovalorizzazione di Paternò sulla base della mera proposta dell'impresa o se, piuttosto, il commissario non avrebbe dovuto previamente individuare gli ambiti territoriali e i siti potenzialmente idonei e successivamente avviare le procedure di gara;

se la localizzazione del sito dell'impianto di Paternò risponda ai requisiti di legge ed in particolare se sia stata scelta in modo da ridurre la movimentazione dei rifiuti sulla base di criteri che tengano conto della distanza, della condizione della rete stradale e di una gestione economicamente ottimale o se, piuttosto, non sarebbe stata razionale una pianificazione in cui il sito sia localizzato nei pressi dell'area con maggiore produzione (area metropolitana di Messina) e più facilmente raggiungibile da tutti i comuni dell'ambito territoriale lungo le vie autostradali di grande comunicazione;

se la localizzazione sia stata effettuata tenendo conto dei criteri dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 22 del 1997, sia nella parte in cui impone alla Regione la previa indicazione dei criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento, sia nella parte in cui impone che sia preferita la localizzazione degli impianti nelle zone industriali; in particolare se sia legittimo localizzare l'impianto in un'area che ha la caratteristica di ricadere in un comprensorio agricolo di pregio, in un sito di interesse comunitario, nell'area di espansione naturale delle piene di un fiume;

se la localizzazione del sito di Paternò in sede di pianificazione commissariale in mancanza di una previa valutazione di incidenza, nonostante ricadano all'interno di siti di interesse comunitario, non sia illegittima per la violazione delle norme a tutela dei siti di interesse comunitario e non costituisca un'infrazione del regolamento comunitario. (4-09208)

RISPOSTA. — *In merito a quanto indicato nell'atto parlamentare cui si risponde riguar-*

dante l'installazione nei pSIC ITA060015 « Contrada Valanghe » e ITA070025 « Tratto di Pietralunga del fiume Simeto » di un sistema per l'utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani da destinare agli impianti di termovalorizzazione, si rappresenta quanto segue.

Come è noto, tale intervento fa parte di un complesso di quattro sistemi dislocati nei territori di Palermo, Agrigento, Paternò ed Augusta.

Per l'attuazione di tali interventi è stato nominato un commissario straordinario appositamente delegato.

Con ordinanza 23 gennaio 2004, del Presidente del Consiglio dei ministri, è stata dichiarata la somma urgenza del programma, che comporta lo snellimento della prevista procedura di Valutazione di impatto Ambientale che, nel caso in esame, è di competenza della commissione VIA statale, prevista dal comma 5, dell'articolo 18, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Con la nota prot. 21283 del 6 aprile 2004, l'assessore al territorio e ambiente della regione siciliana, ha confermato i citati riferimenti normativi relativi alla procedura di valutazione del complesso dei progetti in argomento, e ha precisato che non è previsto a livello regionale alcun compito relativo all'esame e alla emanazione di un parere in proposito.

Pertanto, nei casi in cui si dovrà procedere alla valutazione di incidenza di quelle installazioni situate all'interno o in prossimità di aree pSIC o ZPS, qualora non venga individuata una soluzione alternativa, le relazioni di incidenza saranno esaminate dalla suindicata commissione statale, in quanto le stesse saranno ricomprese nell'ambito della procedura di VIA.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

REDUZZI. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere — premesso che:*

la Provincia di Bergamo ha recentemente approvato il Piano Cave che pre-

vede l'escavazione di 27.000 metri cubi di argilla e pietre varie e 48.250.000 metri cubi di ghiaia, e include oltre alle previsioni dell'ordinaria attività edilizia la realizzazione dell'Alta velocità ferroviaria e della Brescia-Bergamo-Milano;

dalla documentazione allegata al Piano cave si rileva che nel territorio comunale di Fara Gera D'Adda è stato individuato un giacimento denominato Ga11 « settore merceologico sabbia e ghiaia »; con una estensione di circa un milione di metri quadri ed una potenzialità estrattiva di 43 milioni di metri cubi;

risulta all'interrogante che gran parte dei terreni situati tra Fara Gera D'Adda e la Frazione Badalasco, compresi nel giacimento (circa il 90 per cento del verde esistente in quella zona), siano stati messi in vendita ed il probabile acquirente sarebbe una società che sembrerebbe far capo ad uno dei maggiori gruppi presenti sul mercato nel settore scavi, costruzioni stradali e ferroviarie;

appare probabile, secondo l'interrogante, che tale area potrebbe essere utilizzata come una cava di prestito legata alla realizzazione dell'Alta velocità ferroviaria, e che quindi, essendo considerata « opera di interesse pubblico », potrebbe essere approvata senza il consenso del Comune;

l'amministrazione comunale di Fara Gera D'Adda ha presentato, nel rispetto dei termini previsti, osservazioni contrarie all'utilizzo di tale giacimento e ha chiesto alla Provincia di Bergamo lo stralcio dal Nuovo Piano Cave Provinciale del giacimento in territorio Fara Gera D'Adda identificato come Gg11 per una superficie di ettari 99.90,49 e che non vengano mai previsti ambiti estrattivi nelle aree di tale giacimento —:

se corrisponda al vero che l'area di cui in premessa sarà una cava di prestito, legata alla realizzazione dell'Alta velocità ferroviaria;

se non si consideri una forzatura la individuazione di una cava di prestito per la realizzazione dell'Alta velocità ferrovia-

ria dal momento che il P.P.C. della provincia di Bergamo include già la volumetria necessaria alla realizzazione di tale opera infrastrutturale;

se non si ritenga, infine, che nel comune di Fara Gera D'Adda si verifichebbe un grave scempio ambientale da cui conseguirebbe la cancellazione di fatto della campagna faese con un aggravio generale delle condizioni di viabilità del territorio (ad esempio traffico di mezzi pesanti, inquinamento delle falde), oltre al danno sociale derivante dalla inevitabile disgregazione della comunità della « Cascina Sant'Andrea » (detta Cascinetta) i cui abitanti saranno costretti all'abbandono;

se non reputi che la realizzazione della cava di cui in premessa potrebbe compromettere le attività agricole presenti nella zona interessata dall'insensato intervento e nelle zone limitrofe. (4-09105)

RISPOSTA. — In merito a quanto indicato nell'atto parlamentare cui si risponde, riguardante la realizzazione di una cava nel territorio di Fara Gera d'Adda in la provincia di Bergamo, si riferisce che dalle notizie avute dalla prefettura di Bergamo è risultato che nell'agosto del 2003 la provincia di Bergamo ha presentato il Piano Cave Provinciale, nel cui ambito è stato individuato, nel territorio del predetto comune, frazione Badalasco, un giacimento di ghiaia e sabbia con estensione di un milione di metri quadrati e potenzialità estrattiva di 43.000.000 di metri cubi, denominato « G11 ».

L'ipotizzata realizzazione del sito estrattivo ha causato forte apprensione in seno alla popolazione, per timori legati all'impatto ambientale della cava, all'inquinamento che deriverebbe dall'estrazione di materiale e della correlata immissione nell'atmosfera di polveri, nonché dell'impoverimento della falda acquifera che alimenta il locale acquedotto.

Altresì elevate sono state, da subito, le preoccupazioni per possibili risvolti negativi sull'occupazione nel comparto agricolo posto che, sul terreno in questione, insistono numerose aziende agricole ed allevamenti di bestiame.

Un complesso di fattori che ha spinto le popolazioni interessate a dare vita ad un « Comitato Tutela Ambientale di Fara Gera d'Adda » che si oppone alla realizzazione del sito ed ha promosso numerose e partecipate manifestazioni di dissenso e protesta culminate in un presidio dinnanzi alla Prefettura il 13 marzo u.s..

I timori dei residenti, peraltro, trovano significativa conferma nei risultati delle verifiche tecniche e geologico-ambientali disposte dallo stesso comune, che evidenziano: una elevata vulnerabilità di falda nella zona interessata alla realizzazione del giacimento; l'impossibilità, una volta eseguite le opere, di ripristinare lo stato dei luoghi (si formerebbe infatti un bacino idrico di estensione pari, di fatto, a quella dell'intera area interessata); l'irreparabile pregiudizio che ne conseguirebbe per gli insediamenti residenziali, agricoli e commerciali, legati alla secolare attività agricolo-zootenica praticata nella zona; le non irrilevanti intricazioni sulla viabilità della zona e sulle reti del gas presenti in loco.

Dopo un lungo iter, durante il quale non sono mancate ulteriori iniziative del Comitato e forti prese di posizione, contrarie alla realizzazione del giacimento, di esponenti politici locali, il Piano Cave Provinciale è stato approvato dal consiglio provinciale di Bergamo con deliberazione n. 16 in data 16 marzo 2004. Detto Piano conferma l'individuazione del giacimento di ghiaia e sabbia sullo stesso territorio.

L'amministrazione provinciale ha tuttavia precisato che il giacimento rappresenta la semplice « perimetrazione, su carta tecnica regionale, della risorsa priva di vincoli ineliminabili o che ne impediscano lo sfruttamento » e che l'individuazione, nel piano cave, di alcune aree, inclusa quella di Fara Gera d'Adda, è da considerarsi solo quale individuazione di « aree legate alla presenza della risorsa e non quali aree effettivamente destinate allo sfruttamento ».

Sono invece sfruttabili solamente i cosiddetti ATE (Ambiti Territoriali Estrattivi) e il territorio del comune di Fara Gera

d'Adda non rientra in alcuno degli ATE costituenti il Piano Cave.

Quanto alla paventata possibilità che si apra comunque in loco « una cava di prestito » a servizio di grandi opere pubbliche di prevista realizzazione (quarta corsia dell'autostrada A4 miei tratto Milano-Bergamo e nuova autostrada Brescia-Bergamo-Milano), la stessa provincia di Bergamo ha chiarito che nemmeno questa ipotesi è necessariamente consequenziale all'inclusione nel Piano Cave Provinciale dell'area Badalasco.

Si precisa che la legge regionale che disciplina tale attività (legge regionale n. 14 del 1998, articolo 78) rimette all'esclusiva discrezionalità della regione, a prescindere dalle previsioni dei Piano Provinciali, il rilascio dell'autorizzazione per l'attività estrattiva di sostanze minerali di cava « per esigenze straordinarie connesse alla realizzazione di grandi opere pubbliche di interesse statale e regionale », attività che può essere autorizzata, sentita la provincia interessata, anche in « ambiti estrattivi non previsti dai piani fino all'integrazione dei quantitativi occorrenti ».

Per ciò che riguarda eventuali problemi idrogeologici derivanti dall'attività di cava di prestito legata alla realizzazione dell'alta velocità ferroviaria, la Direzione Generale per la Difesa del Suolo del Ministero interrogato, con nota del 9 febbraio 2004, ha interessato l'Autorità di Bacino Nazionale del Fiume Po, la regione Lombardia e la provincia di Bergamo.

A tale riguardo le Ferrovie dello Stato hanno fatto presente di avere trasmesso, in data 10 marzo 2003, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per essere sottoposto al vaglio del CIPE, il progetto preliminare della tratta Milano-Verona.

In tale progetto è contenuto un elaborato progettuale « corografica con ubicazione cave e discariche » che non indica il comune di Fara Gera d'Adda come sito di cava. Infatti, il piano cave previsto dal progetto preliminare della tratta Milano-Verona segue quanto contenuto nel Piano Provinciale Cave della provincia di Bergamo che, come già detto, non individua

il territorio del comune predetto come ambito territoriale estrattivo

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

RIZZO. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

con la legge finanziaria 2002 veniva modificata la legge che disciplinava l'Esame di Stato;

più specificamente si prescriveva che le Commissioni d'esame, a differenza di quanto previsto dalla precedente legge, fossero composte da una maggioranza di commissari « interni » cioè appartenenti alla stessa istituzione scolastica nella quale si svolge l'esame di Stato;

a seguito di ciò, diffuse, forti ed autorevoli furono le proteste e le denunce tese ad evidenziare che un simile provvedimento avrebbe costituito causa di dequalificazione del titolo di studio oltre che premessa per la sua abolizione e avrebbe favorito i cosiddetti « diplomifici », cioè scuole private attraverso le quali è possibile conseguire la maturità anche in tempi molto brevi sia pure a costi non precisamente contenuti;

secondo dati dello stesso Ministero e dell'Invalsi (dati, questi ultimi, ufficiosi e ricavati per stima e comunque giudicati pienamente attendibili) fra l'anno scolastico 2000-2001 e l'anno scolastico 2002-2003:

1) si sono più che decuplicati i candidati privatisti che sostengono l'esame di Stato nelle scuole private, passando da meno di mille a 10.000;

2) nello stesso biennio il numero dei privatisti diplomati è aumentato di 14 volte passando da 589 a 8.300 unità;

3) la percentuale di promossi tra coloro che sostengono l'esame di Stato come privatisti nella scuola privata è passata dal 76 per cento al 93 per cento,

mentre la percentuale di promossi fra gli alunni privatisti che sostengono l'esame di Stato nella scuola pubblica è rimasta invariata;

4) nella scuola privata un diplomato su sei supera l'esame di Stato come privatista mentre nella scuola statale è uno su trentotto;

5) nelle scuole secondarie superiori private-paritarie risultano 11.476 alunni iscritti al quarto anno e 25.022 al quinto;

in ragione della situazione sopra descritta la riforma dell'Esame di Stato attuata dalla legge finanziaria 2002 conferma di favorire e incentivare in modo inaccettabile l'attività dei « diplomifici », incoraggiando una vera e propria « mercificazione » dell'esame di Stato, contribuendo a compromettere in modo allarmante la qualità del sistema pubblico dell'istruzione e spingendo ad una sua trasformazione in senso privatistico —:

quali urgenti misure, anche di natura normativa, intenda assumere il Ministro per porre fine ad una situazione determinata dalle sue stesse iniziative legislative e che rischia di produrre guasti irreparabili a tutto il sistema scolastico italiano. (4-09947)

RISPOSTA. — *Nell'atto parlamentare cui si risponde, l'interrogante esprime critiche in ordine alla disposizione introdotta dall'articolo 22 comma 7, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 (legge finanziaria 2002) in materia di commissioni di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.*

Come è noto, a seguito delle modifiche introdotte in materia dalla suddetta disposizione, le commissioni esaminatrici in argomento, per le scuole statali e paritarie, sono composte dagli insegnanti delle materie oggetto di esame appartenenti alla classe del candidato; per le scuole legalmente riconosciute e pareggiate, le commissioni stesse sono composte da commissari interni designati dai consigli di classe di tali scuole in numero pari a quello dei componenti esterni, individuati tra i docenti

delle classi terminali delle scuole statali o paritarie a cui le classi delle scuole legalmente riconosciute o pareggiate siano state preventivamente abbinare. A presiedere le commissioni è chiamato un presidente esterno.

Pertanto, il quadro normativo è mutato per quanto riguarda le scuole del sistema nazionale di istruzione, costituito, ai sensi della legge n. 62 del 10 marzo 2000, dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali, mentre è rimasto sostanzialmente immutato per quanto concerne le scuole legalmente riconosciute o pareggiate.

Va sottolineato che la novità introdotta dalla suddetta legge è circoscritta alla composizione delle commissioni, ma non ha inciso in alcun modo sul contenuto e sulle modalità di svolgimento dell'esame, che mantiene rilevanza legale; infatti, le prove continuano ad essere nazionali, i punteggi restano quelli stabiliti dalla legge n. 425 del 10 febbraio 1997 e a presiedere la commissione è chiamato un presidente esterno.

Inoltre, l'innovazione operata dal legislatore con la citata legge n. 448/2001 appare, sotto il profilo didattico, la più idonea, in quanto l'organo giudicante è costituito dagli stessi docenti che hanno preparato e valutato i propri alunni, quantomeno per un anno scolastico, e che, pertanto, rappresentano il loro stesso « giudice naturale »; ciò, d'altra parte, consente ai candidati di affrontare più tranquillamente le prove d'esame.

Quanto al lamentato fenomeno dei « diplomifici », si fa presente che, in attesa degli sviluppi delle indagini della magistratura, il Ministro Moratti ha deciso di formare una speciale commissione ministeriale d'indagine per accertare eventuali irregolarità amministrative. Si ricorda, peraltro, che la situazione scolastica degli istituti paritari è all'attenzione fin dall'inizio dello scorso anno scolastico 2002/2003.

Infatti, già nell'autunno del 2002 è partito un piano di visite ispettive dell'attività didattica svolta dagli istituti paritari di tutto il territorio nazionale, che ha impegnato oltre 110 ispettori del ministero.

Le situazioni di criticità emerse nella conduzione degli esami di Stato, in riferi-

mento agli studenti cosiddetti « ottisti saltatori » e all'elevato numero di candidati privatisti dichiarati maturi, sono state subito segnalate all'attenzione dei direttori generali degli uffici scolastici regionali per l'attivazione delle iniziative necessarie e per la eventuale adozione dei necessari provvedimenti.

Il Ministro Moratti ha evidenziato tale criticità nel rapporto al Parlamento sull'attuazione della legge n. 62 del 2000 riguardante la parità scolastica e in quella sede è stato denunciato il fenomeno degli « ottisti » all'esame di Stato e degli istituti diplomifici.

Anche per l'anno scolastico 2003/2004 è stato predisposto un apposito piano di vigilanza finalizzato al controllo dell'attività svolta dagli istituti paritari e dalle scuole legalmente riconosciute.

Sono allo studio provvedimenti normativi che dovranno incidere sull'istituto dell'abbreviazione « per merito » e del recupero degli anni scolastici.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

SERENA. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere — premesso che:

la finanza pubblica esige in questo particolare momento congiunturale drastici risparmi delle spese che non garantiscono un sicuro ritorno economico o scientifico dell'investimento;

i due istituti veneziani del Consiglio Nazionale delle Ricerche che si occupano della dinamica e biologia delle acque adriatiche avrebbero, nel mese di gennaio 2003, svolto una gara pubblica per l'affidamento del servizio di gestione dei loro mezzi navali —:

quali criteri siano stati adottati nell'espletamento di tale gara pubblica e nell'assegnazione della relativa commessa;

se risponde al vero che il Consiglio Nazionale delle Ricerche a Venezia mantenga ancora in servizio una obsoleta nave oceanografica (costruzione 1967) denominata *Umberto D'Ancona*, con grave rischio per il personale marittimo imbarcato, per i ricercatori e per la sicurezza della stessa navigazione con grave danno all'immagine di istituti pubblici che dovrebbero curare la ricerca avanzata. (4-07217)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'atto parlamentare cui si risponde, con il quale l'interrogante chiede chiarimenti, sia in merito alle modalità di svolgimento della gara pubblica indetta da due istituti veneziani del CNR che si occupano della biologia e della dinamica delle acque adriatiche per l'affidamento del servizio di gestione dei loro mezzi navali, sia sul mantenimento in servizio della nave oceanografica « Umberto D'Ancona », si rappresenta quanto segue.*

In merito alla prima questione posta il CNR ha chiarito che, nel caso di specie, sul quale si chiedono chiarimenti, non si è trattato di gara d'appalto pubblica ma di richiesta di offerta per la gestione armatoriale unitaria dei mezzi nautici degli istituti anzidetti.

Conformemente a quanto previsto dai Regolamenti dell'ente, trattandosi di prestazioni non particolarmente onerose (il loro importo era stato stimato, infatti, in una somma inferiore ai 200.000 euro più IVA) si è seguita la procedura prevista per i servizi in economia, con richiesta di presentare le offerte in busta chiusa; l'invito è stato rivolto a 110 ditte, di Venezia, Trieste e Genova, ritenute in grado, in quanto conosciute, di offrire i molteplici e specifici servizi necessari ai mezzi nautici, dotati di strumentazioni scientifiche molto particolari, utilizzati dagli istituti.

Il CNR ha precisato che, in dette lettere di invito, era stato preliminarmente chiarito il criterio di aggiudicazione prescelto: sarebbe stata presa in considerazione l'offerta più rispondente ai fini delle strutture di ricerca appaltanti, ossia l'offerta ritenuta, nel complesso, economicamente più vantaggiosa e non quella, in assoluto, più bassa.

Delle dieci ditte solo cinque avevano inviato la relativa offerta. La scelta, conformemente a quanto, previsto, era caduta su quella ammontante a euro 1.850 al mese, che, pur discostandosi di poco dalla più bassa, pari a 1.650 per mese, nel complesso risultava economicamente più vantaggiosa, tenuto conto della specificità tecnica dei servizi richiesti.

La ditta proponente, con la quale erano stati intessuti precedenti rapporti, offriva, inoltre, tutte le garanzie di affidabilità, necessarie alla natura del servizio da appaltare, che prevedeva l'acquisizione della veste di mandatario del C.N.R. e la conseguente gestione di rilevanti somme a questo appartenenti.

In merito alla seconda questione trattata nell'atto di sindacato ispettivo sia il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riferendosi ad una nota del Comando Generale del corpo delle Capitanerie di Porto, corredata dai relativi allegati, sia il CNR, hanno ritenuto di poter smentire le « evidenti carenze » in materia di sicurezza della nave oceanografica « Umberto D'Ancona », denunciate dall'Onorevole interrogante, sulla base sia dei risultati delle visite ispettive alla quale questa è stata sottoposta da parte della « commissione di visita » ai sensi della legge n. 616/1962 che ha portato al rilascio, in data 28 gennaio 2003, dell'apposito « certificato di idoneità » sia dell'esito positivo dei controlli del RINA.

Alla nave è stato, infatti, rilasciato, in data 11 aprile 2000, con validità fino a febbraio 2005, il certificato di classe ed è stata regolarmente sottoposta alla visita di convalida ordinaria (scafo/macchina), avvenuta il 6 marzo 2002, con scadenza febbraio 2003, come risulta dai registri di bordo.

Il CNR ha, inoltre, precisato che, solo a causa delle scarse disponibilità economiche degli istituti di cui trattasi, la predetta nave è stata posta in disarmo temporaneo dal 1° marzo 2003 per essere, poi, riarmata, dall'aprile 2003, a soli fini amministrativi, con una unità di personale indispensabile alla sua custodia. Essa è attualmente tenuta agli

ormeggi presso l'arsenale di Venezia e custodita a cura dell'ente.

Il Viceministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca:
Guido Possa.

SERENA. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

un gruppo di laureati e laureandi in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Padova ha denunciato una grave anomalia venutasi a creare presso quell'Ateneo;

si tratta di laureati nella sessione di luglio o laureandi nella sessione di ottobre-novembre 2003 secondo l'ordinamento di studi Tabella XVIII-*bis*, che hanno iniziato e inizieranno il tirocinio *post-lauream* (medicina interna, chirurgia generale, laboratorio, pronto soccorso, ostetricia e pediatria) concludendolo rispettivamente nei mesi di gennaio e di aprile-maggio 2004;

successivamente gli stessi potranno sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione professionale, che purtroppo sta subendo un cambiamento che comporta l'abilitazione e di conseguenza il futuro professionale dipenderà da una prova che non tiene minimamente conto del percorso formativo, essendo stata creata appositamente per un ordinamento successivo chiamato decreto d'area (decreto ministeriale n. 509 del 1999);

questo fatto, oltre ad essere, ad avviso dell'interrogante, profondamente discriminante, arreca anche un danno ai laureati in oggetto, poiché dato che il nuovo esame di Stato si divide in tre mesi di attività pratica (medicina interna, chirurgia generale e SSN) e di una prova scritta a *multiple choice* del tutto differente dall'esame pratico ed orale che è stato sostenuto dai loro compagni di corso laureatisi fino a marzo 2003 (appena quattro e sette mesi prima), comporterà un ritardato ingresso nel mondo del lavoro,

con conseguente perdita di tempo e, non ultimo, di guadagno;

c'è da sottolineare che agli studenti immatricolati secondo Tabella XVIII-*ter* è stato permesso di passare all'ordinamento chiamato decreto d'area, consentendo in questo modo a coloro i quali si laureeranno a novembre, di sostenere l'esame di Stato, che non è consono al loro percorso formativo, nello stesso mese, senza alcun tirocinio pratico, in difformità con quanto stabilito dall'Unione europea, che suggerirebbe almeno un anno di tirocinio pratico prima dell'abilitazione alla professione;

anche la laurea conseguita da costoro è riconosciuta a livello comunitario anche prima dell'ottenimento dell'abilitazione professionale. Agli scriventi il passaggio è stato negato *a priori* dagli organi accademici della nostra università;

riassumendo, gli studenti che si laureeranno secondo il decreto ministeriale n. 509 del 1999 nel periodo dal 3 al 12 novembre potranno sostenere l'esame di Stato a partire dal 25 novembre, sessione per la quale la data ultima per la presentazione della domanda è il 24 ottobre, senza svolgere neanche un giorno di tirocinio *post-lauream*. I laureati e laureandi secondo Tab. XVIII-*bis* invece saranno impegnati nel tirocinio *post-lauream* e, rimanendo così le cose, saranno costretti a sostenere un esame di Stato che non è congruo alla nostra preparazione;

detto ciò sarebbe opportuno che a tali studenti venga data la possibilità, come è stata data ad altre categorie di professionisti, di sostenere un esame di Stato congruo al loro percorso formativo, nei tempi e nei modi che si riterranno più opportuni, vale a dire nella sessione di novembre 2003 o in sessioni straordinarie nell'anno 2004;

sarebbe necessario che le ingiustizie che si sono venute a creare tra tali laureati e i loro colleghi venissero a cadere, impedendo che dei dottori in medicina e chirurgia laureati in tempi successivi divengano medici-chirurghi prima di colleghi che es-

sendosi laureati nella sessione precedente, hanno completato il *curriculum* formativo previsto per il loro ordinamento;

sarebbe quindi opportuno, da un lato, di impedire che i laureati secondo decreto ministeriale n. 509 del 1999 sostengano un esame di Stato che li immetterebbe nel mondo del lavoro senza aver completato la loro formazione, sospendendo l'ammissione di costoro alle prove d'esame, e dall'altro di permettere ai laureati secondo Tab. XVIII-bis di sostenere l'esame di Stato previsto dall'ordinamento, istituendo delle sessioni straordinarie successive a gennaio e/o aprile-maggio 2004 o consentendo loro di usufruire dell'ultima sessione di quest'anno —:

in che modo il Ministro interrogato si intenda attivare per consentire una sollecita ed equa definizione del problema sollevato. (4-07731)

RISPOSTA. — Con riferimento all'atto parlamentare, cui si risponde, con cui l'interrogante delinea il problema di un gruppo di neo laureati o laureandi in Medicina e Chirurgia secondo l'ordinamento di studi, tabella XVIII-bis, che lamentavano di non aver potuto sostenere il vecchio esame di Stato, nella sessione di novembre, perché privi del tirocinio post lauream, precedentemente previsto quale requisito di accesso, ma di esser costretti ad affrontare il nuovo esame di Stato per il quale ritenevano di non aver conseguito una preparazione specifica, si rappresenta quanto segue.

Il decreto ministeriale 19 ottobre 2001 n. 445, innovando il decreto ministeriale 9 settembre 1957, ha effettivamente introdotto una nuova disciplina degli Esami di Stato per l'accesso alla professione di medico chirurgo, individuando prove più rigorose e selettive in considerazione del nuovo percorso formativo previsto dalla classe 46/S Medicina e Chirurgia.

Al fine di evitare alla Università la difficile gestione nascente dalla coesistenza di due regimi completamente differenti per lo svolgimento degli esami di Stato si era previsto che la nuova disciplina fosse ap-

plicata dal 2004 a tutti, sia a coloro che avessero acquisito la laurea di vecchio ordinamento, sia a quelli che avessero conseguito la nuova.

Per i primi, però, non sarebbe stato più necessario eseguire il vecchio tirocinio post lauream perché questo è stato assorbito da quello a carattere valutativo, della durata di tre mesi, voluto dal decreto ministeriale n. 445 del 2001.

Si precisa, inoltre, che l'entrata in vigore del regolamento era stata procrastinata di due anni proprio per consentire sia a coloro che non avevano ancora ultimato il percorso formativo nell'ambito dell'ordinamento previgente di passare al nuovo; sia a coloro che si erano già laureati o erano in prossimità di farlo di sostenere il vecchio esame dopo il prescritto tirocinio.

Tuttavia, in seguito all'entrata in vigore della nuova disciplina, si è dovuto prendere atto, anche a seguito delle numerose proteste degli studenti laureati nell'ambito del previgente ordinamento, in parte sintetizzate dall'Onorevole interrogante, sia che alcune Università non avevano fornito informazioni circa la possibilità di passare dal vecchio al nuovo ordinamento, sia che veniva a crearsi una disparità di trattamento, in particolare, per i laureati nelle due sessioni ordinarie dell'anno accademico 2002/2003; questi ultimi infatti pur avendo compiuto il tirocinio semestrale previsto dal vecchio ordinamento se avessero dovuto sostenere il nuovo esame di Stato sarebbero stati costretti ad effettuare anche il tirocinio di tre mesi previsto dal decreto ministeriale n. 445/2001 quale prova pratica continuativa.

Si è quindi ritenuto necessario indire per il mese di giugno 2004, una sessione straordinaria di esami di Stato per l'accesso alla professione di medico chirurgo, riservata ai laureati del vecchio ordinamento entro la seconda sessione ordinaria dell'anno accademico 2002/2003, da svolgersi secondo le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445.

Questa è stata prevista all'articolo 4 del decreto-legge 7 aprile 2004 n. 97 ed è stata

indetta con la ordinanza ministeriale del 4 maggio 2004.

Si è scelto lo strumento della decretazione d'urgenza proprio per consentire agli interessati di conseguire l'abilitazione professionale prima dell'inizio dei corsi delle scuole di specializzazione mediche per l'anno accademico 2003/2004.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca:
Letizia Moratti.

TOCCI e CIALENTE. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere —* premesso che:

a quasi due anni dall'insediamento del professor Vetrella al vertice dell'ASI, prima come Presidente ed ora come Commissario Straordinario (C.S.), l'operatività dell'Agenzia è del tutto paralizzata. Ne è dimostrazione l'enorme avanzo di competenza di circa 300 milioni di euro del 2002 certificato nel bilancio 2003 (la metà circa del trasferimento di competenza del MIUR per l'anno in questione), con previsioni ancora più drammatiche per l'anno in corso. Ad oltre un anno dall'approvazione del Piano Spaziale Nazionale non esiste un solo piano operativo di settore (Scienza, TLC, Osservazione della terra, eccetera) e solo in questi giorni il Commissario Straordinario si è deciso ad avviare degli studi di settore. Situazione questa che terrà tutto il comparto nazionale fermo ancora per molti mesi, se mai si deciderà di farlo ripartire. Mentre altri paesi europei (tra cui siamo i terzi in dimensione fanno fronte alla crisi del settore con idee e strategie innovative e proattive, con alleanze e strategie internazionali pur nella ristrettezza dei bilanci, l'ASI è costretta dal Presidente, oggi Commissario Straordinario, ad un ripiegamento su stessa ed a una prassi autartica e provinciale il cui unico obiettivo sembra esser quello di non agire. Questa situazione sta aumentando il divario rispetto gli altri *partner* e sta inesorabilmente allontanando l'industria nazionale dai livelli di competitività

con i concorrenti, di cui c'è ampia dimostrazione nella crescente difficoltà dell'industria nazionale ad aggiudicarsi (o persino a presentarsi in) gare internazionali, come dimostra il disastro della quasi inesistente presenza dell'industria nazionale nel primo bando di gara del programma europeo congiunto (Commissione europea ed ESA) GMES;

risulta all'interrogante che è intenzione del Vetrella trasferire da ASI a CIRA l'attuazione del progetto « Lanciatori Futuri », configurando in chiaro conflitto di interessi visto che tale decisione sarebbe presa dal commissario ASI che è anche Presidente di CIRA;

è ormai un caso di rilevanza europea l'uscita dell'Italia dai programmi di telecomunicazioni voluta dal presidente, oggi commissario straordinario C.S. dell'ASI, Vetrella. A fronte della sottoscrizione da parte del Ministro Moratti di oltre 200 milioni di euro per il programma di telecomunicazioni dell'ESA, da quasi due anni il Vetrella tiene congelati questi investimenti senza fornire indicazione alcuna di come intende investirli. Rifiutando d'altro canto qualsiasi proposta provenga dall'ESA, dall'interno dell'ASI e dalla stessa industria nazionale, che si trova così disarmata rispetto alla competizione con le altre società europee e sta accumulando uno svantaggio competitivo crescente in una situazione generale del settore estremamente critica. E tutto questo senza che sia proposta, da parte di Vetrella, alcuna alternativa di intervento dell'ESA, all'ASI ed all'industria nazionale;

nell'arco di anni tra il 1999 e il 2001 l'ASI aveva avviato una serie di misure tese a favorire lo sviluppo delle attività delle PMI del settore spaziale, con il duplice obiettivo di consolidare il tessuto esistente e di allargare la base industriale del settore. Anche per richiesta delle stesse aziende queste iniziative tendevano alla costruzione di un meccanismo di qualificazione competitivo, cosa nuova nell'attività dell'ASI, e prevedevano in quasi tutti i casi un co-finanziamento da parte del

PMI ovvero di terze parti interessate ai risultati delle attività. Queste attività sono tutte state interrotte dalla nuova gestione dell'ASI che non lo non ha introdotto alcuni elementi migliorativi proposti dalle PMI, ma non ha mai pubblicato e quindi tanto meno concretizzato, i risultati di almeno due inviti a presentare proposte, il primo relativo allo sviluppo di tecnologie per le PMI, e il secondo alle attività preparatorie per il programma Galileo. Questo approccio sostenuto dall'ASI rischia di rendere insostenibile per le PMI il settore delle attività spaziali, soprattutto in una fase congiunturale tutt'altro che positiva per il settore. Smantellare il tessuto della PMI dallo spazio comporterà una contrazione delle capacità nazionali, principalmente nelle aree di ricerca e sviluppo industriali più promettenti contraendo le capacità tecnologiche in settori che vanno dall'elettronica di bordo allo sviluppo di sistemi di telerilevamento satellitare, contribuendo ad allargare la distanza dalle prime nazioni europee e a colmare la distanza da paesi emergenti nel settore come la Spagna —:

come valuta il Ministro l'operato del professor Vetrella nelle suddette vicende;

se non ritenga che sia necessario, per ragioni di legittimità e di efficacia, rimuovere il conflitto di interessi del doppio incarico in capo al professor Vetrella in ASI e in CIRA. (4-07469)

RISPOSTA. — Con l'atto parlamentare cui si risponde gli interroganti chiedono una valutazione del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativa alla gestione dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) da parte del commissario straordinario dell'ente, professor Vetrella, e alla situazione di conflitto di interessi che investirebbe quest'ultimo, in quanto Commissario straordinario dell'ASI e presidente del Centro italiano di ricerche aerospaziali (CIRA s.p.a.).

Con particolare riferimento alla prima questione, gli interroganti sottolineano:

a) la paralisi dell'operatività dell'Agenzia, che sarebbe testimoniata dall'enorme

avanzo di competenza del 2002 (circa 300 milioni di euro) certificato nel bilancio 2003;

b) l'inesistenza, ad oltre un anno dall'approvazione del Piano spaziale nazionale, di un piano operativo di settore, che costringerebbe l'ASI ad un ripiegamento su se stessa e ad una « prassi autarchica e provinciale »;

c) l'intenzione del prof. Vetrella di trasferire dall'ASI al CIRA s.p.a. l'attuazione del progetto « Lanciatori Futuri »;

d) l'uscita dell'Italia dai programmi europei di telecomunicazione;

e) l'interruzione di tutte le misure tese a favorire lo sviluppo delle attività delle piccole e medie imprese (PMI) del settore spaziale.

Al riguardo si rappresenta quanto segue, sulla base degli elementi forniti dal commissario straordinario dell'ASI e dal competente dipartimento del ministero interrogato.

Anzitutto, l'ente in questione ha precisato che non si sono prodotti rallentamenti della capacità di spesa, in quanto:

a) l'avanzo di amministrazione di cui al consuntivo 2002, pari a 325,64 mln. di euro, è composto da circa 202 mln. di euro relativi all'anno 2001, il cui mancato utilizzo, pertanto, non può essere imputato alla « gestione Vetrella », e dalla restante parte connessa, prevalentemente, all'effettiva contrattualizzazione con l'industria del programma COSMO-SkyMed (perfezionata ad inizio 2003 per ritardi nella presentazione dell'offerta);

b) per il 2003 l'ASI ha assunto impegni fino a tutto il mese di novembre per circa 800 milioni di euro (rispetto ad una competenza data dal MIUR di 627 milioni di euro), che rappresenta il valore più elevato degli ultimi anni, di cui 435 in ambito nazionale e 365 nell'ambito dell'Agenzia spaziale europea (ESA), assicurando con tali impegni la piena possibilità di onorare i conseguenti pagamenti a fronte

della prevista disponibilità di cassa e del vigente limite di fabbisogno finanziario.

In particolare, l'ASI ha avviato i programmi COSMO-SkyMed e Vega. Sono stati finalizzati accordi e fatti decollare numerosi progetti di osservazione dell'universo, tra cui, ad esempio, Sharad (osservazione di Marte), Venus Express, etc. È stato avviato anche il Sistema satellitare di navigazione globale (GNSS) « Galileo » a fronte degli accordi internazionali raggiunti, facendo in parallelo partire gli studi relativi ai progetti applicativi, e sono stati portati a compimento rilevanti programmi inerenti il contributo nazionale alla Stazione spaziale internazionale. L'ASI ha inoltre avviato selezionate iniziative di minore impegno finanziario (organiche al raggiungimento di eccellenze disciplinari) e sta operando per capitalizzare l'assegnazione della gestione della base di Malindi in Kenya, anche al fine di sfruttare le opportunità che la base può offrire in materia di lancio di satelliti piccoli e medi, nazionali e non nazionali. Infine, l'ASI ha operato per assicurare le massime sinergie fra le iniziative sviluppate in ambito nazionale, ESA e comunitario, massimizzando così il ritorno conseguibile per il Paese.

Per quanto attiene all'attuazione dei piani operativi di settore (Scienza, TLC, Osservazione della Terra, eccetera), inoltre, per effetto della definizione del nuovo Piano spaziale nazionale quale espressione delle strategie del Governo per il triennio 2003-2005 e della conseguente revisione organizzativa dell'ente dell'ottobre 2002, sono stati approvati i Progetti di unità (piani operativi di dettaglio, per i quali è previsto l'aggiornamento semestrale) delle oltre trenta unità organizzative dell'Agenzia, tra cui le quasi venti di natura tecnica in cui il settore spaziale è stato segmentato.

D'altra parte, precisa ancora la nota trasmessa dall'Ente, la presunta « prassi autarchica e provinciale » dell'ASI, denunciata dagli onorevoli interroganti, risulta nei fatti smentita non solo nel tradizionale segmento della partecipazione ai programmi dell'ESA, facoltativi ed obbligatori, ma an-

che in materia di partecipazione nazionale alle iniziative comunitarie (come, ad esempio, l'organizzazione del Partnering Event per la seconda Call Aerospace del VI Programma quadro per favorire una più coordinata ed efficace partecipazione nazionale al Programma). Inoltre, sono stati consolidati nuovi filoni di cooperazione con la NASA ed il CONAE (Argentina) e sviluppate interessanti e concrete prospettive di cooperazione con la russa ROSAVIAKOSMOS in costante coordinamento con le strutture competenti del Ministero degli affari esteri.

Premesso poi che il GMES (Global Monitoring Environment and Security, ovvero Monitoraggio Globale per l'Ambiente e la Sicurezza) è un'iniziativa presente sia nei piani dell'ESA, che in quelli della Commissione europea (in quest'ultima esclusivamente per gli aspetti legati alle applicazioni), appare difficilmente ascrivibile all'ASI la modesta prestazione della filiera nazionale nel primo bando di gara di tale programma; anzi, andrebbe dato atto al Governo di:

a) aver approvato, su proposta dell'ASI, un Piano spaziale nazionale orientato alle applicazioni, consentendo quindi alla filiera nazionale di sviluppare iniziative che possono avvalersi in forma integrata di finanziamenti sia in ambito nazionale che comunitario;

b) aver approvato nel decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, di riordino dell'ASI, una disposizione specifica in merito al ruolo dell'ASI riguardo alla promozione, al coordinamento e al sostegno della partecipazione nazionale ai programmi comunitari (in attuazione della quale l'ASI ha organizzato, per esempio, il citato Partnering Event del 23 ottobre u.s.).

Per quanto riguarda l'ipotesi, completamente erronea, di trasferire l'attuazione del progetto « Lanciatori Futuri » dall'ASI al CIRA s.p.a., va precisato che essa nasce, forse, da una non attenta lettura del PRORA (Programma nazionale di ricerca aerospaziale), di responsabilità del CIRA

s.p.a., e del Piano spaziale nazionale, di responsabilità dell'ASI. Nel PRORA, infatti, è stato introdotto, oltre allo sviluppo di laboratori di ricerca di terra, il concetto di laboratori di ricerca volanti, cioè laboratori in grado di integrare in piena sinergia le conoscenze teorico-numeriche con quelle sperimentali di terra e quelle di volo, il cui scopo è quello di superare la (nota) complessità del trasferimento delle simulazioni dalle misure sperimentali a quelle di volo (e viceversa). Uno dei due laboratori previsti è lo Unmanned Space Vehicle (USV), un piccolo velivolo idoneo a condurre prove di volo in atmosfera ad altissima velocità, per il cui lancio mediante pallone libero dalla base di Trapani-Milo il CIRA s.p.a. sta finalizzando un oneroso contratto con l'ASI.

Altra cosa è, invece, lo sviluppo dei cosiddetti « Lanciatori Futuri », ovvero sistemi commerciali, e quindi propri delle imprese, in grado di immettere in orbita carichi utili ed uomini. Come è riportato ampiamente nel Piano spaziale nazionale, l'ASI sta operando sia sul fronte del miglioramento dei lanciatori non riutilizzabili, essendo in fase di finalizzazione un contratto relativo alla propulsione liquida, sia in quello dei lanciatori riutilizzabili attraverso un serrato dialogo sia con l'ESA che con la NASA. In tale ambito l'ASI finanzia progetti sviluppati dalla filiera nazionale, per i quali il CIRA s.p.a. risulta legittimamente eleggibile, in quanto centro di ricerca (per di più a prevalenza pubblica, con rilevante partecipazione dell'ASI stessa).

Relativamente all'attuazione dei programmi di telecomunicazione dell'ESA, la nota dell'Ente precisa che la legge finanziaria per il 2003, al fine di rispettare le compatibilità economiche della finanza pubblica, ha determinato il contributo ordinario del MIUR all'ASI in una misura inferiore rispetto a quello delineato nel Piano spaziale nazionale 2003-2005, con una contrazione complessiva nel triennio superiore ai 500 milioni di euro, che ha comportato il mancato avvio di diverse nuove iniziative, fra cui in particolare quella relativa al programma di telecomunicazioni a banda larga in ambito ESA. In

effetti, all'epoca della Conferenza ministeriale dell'ESA di Edimburgo del novembre 2001 non vi erano elementi certi in ordine alle disponibilità finanziarie future e, dunque, furono sottoscritti soltanto impegni a « plafond » (ovvero vincolati alla disponibilità reale di fondi da immettere gradualmente secondo le risorse) sino a 220 milioni di euro. Ora, le telecomunicazioni a banda larga sono certamente un tassello importante del futuro sviluppo del Paese e dell'Europa comunitaria, soprattutto nell'ottica della riduzione del cosiddetto « digital divide ». Ciò però non comporta che l'ASI debba finanziare integralmente infrastrutture solo limitatamente oggetto di ricerca ed innovazione, mentre essa sarebbe criticabile se avesse sottratto fondi destinati alla ricerca ed all'innovazione per finanziare iniziative prevalentemente infrastrutturali che utilizzano tecnologie largamente mature. Del resto, l'ASI è attivamente impegnata in un'azione coordinata del MIUR con altri dicasteri volta ad esplorare la possibilità di federare la potenziale domanda pubblica per un'iniziativa congiunta su base satellitare, infrastrutturale e di servizi, a cui l'ASI possa legittimamente contribuire per l'aliquota di ricerca ed innovazione che le compete.

In merito alle misure tese a favorire lo sviluppo delle attività delle piccole e medie imprese del settore spaziale (PMI), si rappresenta che i risultati dei due progressi inviti a presentare proposte, cui fanno riferimento gli onorevoli interroganti (il primo relativo a tecnologie; il secondo ad attività preparatorie per il programma « Galileo »), non sono stati concretizzati da parte dell'ASI in quanto i relativi bandi, ormai datati, non si trovavano più in linea con la mutata struttura strategica dell'ente. Per il futuro, invece, l'ASI non solo ha assegnato nel 2002 e 2003 contratti diretti alle PMI nella misura, rispettivamente, di oltre 20 e 26 milioni di euro su temi ed in modalità coerenti con il Piano spaziale nazionale 2003-2005, ma soprattutto ha operato affinché sia in COSMO-SkyMed che nei bandi avviati nel luglio del 2003, fossero definite apprezzabili soglie quanti-

tative e qualitative di presenza minima delle PMI nei raggruppamenti proponenti e, in particolare, che nei bandi fossero premiate quelle aggregazioni di PMI che avessero proposto un prodotto suscettibile di riproponibilità nel tempo, piuttosto che parti di prodotto.

In relazione agli esaurienti elementi di risposta forniti dall'ASI sulle questioni poste dagli onorevoli interroganti non si ritiene di aggiungere altro in argomento.

Infine, per quanto riguarda il prospettato conflitto di interessi che investirebbe il professor Vetrella, in quanto commissario straordinario dell'ASI e Presidente del CIRA spa si fa presente che l'articolo 13, primo comma, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, relativo al riordino dell'ASI, stabilisce che « il presidente, il direttore generale, i componenti del consiglio di ammi-

nistrazione e del consiglio tecnico-scientifico non possono essere amministratori o dipendenti di società che partecipano a programmi cui è interessata l'ASI, salvo quelle a partecipazione ASI ». Va precisato in proposito che il CIRA spa, a seguito del d.m. 10 giugno 1998, n. 305, è una società, senza fini di lucro, a prevalente partecipazione pubblica, le cui azioni sono di proprietà dell'ASI nella misura del 31,45 per cento ed ha la responsabilità di gestire per conto del Governo il PRORA. Peraltro, la questione della presunta incompatibilità del professor Vetrella è stata anche discussa nella seduta del 30 settembre 2003 dalla Camera dei deputati, che ne ha evidenziato l'insussistenza.

Il Viceministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca:
Guido Possa.